

MORRI
ROSSETTI

Dossier COVID-19

Un articolato *vademecum* che analizza le disposizioni emanate dal Governo e fornisce indicazioni e risposte pragmatiche ai dubbi di imprenditori e manager

AGGIORNAMENTO DEL 31.03.2020

ROAD TO
RECOVERY

La nostra Guida, Covid-19, conosce una seconda edizione, che raccoglie le molte novità che si sono accavallate e i contributi ricevuti in questo periodo drammatico.

Mentre scrivo, e lo dico con timore e tremore, si danno segnali di speranza sul fronte del contagio, con una finalmente marcata riduzione dei nuovi casi. E alla fine buoni passi sono stati fatti nell'allestire reparti di cura delle fasi acute del morbo.

Speriamo dunque che l'emergenza finisca e ci si possa, se pure gradualmente, incamminare verso una normalità.

Certo, il danno è enorme. E ci saranno molte cose da fare per ripararlo.

Lo Stato, le Istituzioni Europee dovranno farsi vicine alla gente. È un bivio storico in cui ciò che è stato fin qui deve decidere di esserci, magari reinventandosi, o venire travolto dalla Storia.

Noi continueremo a essere vicini ai nostri Clienti e a coloro che avranno bisogno di aiuto in questa grave contingenza.

E continueremo, in tempo pressoché reale, ad aggiornarci con le novità che si susseguiranno.

Come prima. Più di prima.

Stefano Morri
Milano, 31 marzo 2020


<u>Disposizioni emanate dal Governo</u>	p. 3
<u>Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese</u> UPDATED	p. 9
<u>Sicurezza sui luoghi di lavoro</u> UPDATED	p. 44
<u>Privacy</u> UPDATED	p. 53
<u>Continuità operativa e sicurezza delle informazioni</u>	p. 70
<u>Gestione dei rapporti di lavoro</u> UPDATED	p. 73
<u>Contratti commerciali</u> UPDATED	p. 97
<u>Contratti di locazione ad uso commerciale</u> UPDATED	p. 104
<u>Contratti di appalto</u>	p. 109
<u>TMT - Contratti di telefonia</u>	p. 113
<u>Circolazione merci</u> UPDATED	p. 116
<u>Finanza d'impresa</u> UPDATED	p. 121
<u>Società e Mercati finanziari</u> UPDATED	p. 127
<u>Proprietà industriale</u> UPDATED	p. 132
<u>Pubblica Amministrazione</u> UPDATED	p. 134

UPDATED *Le sezioni che presentano tale scritta considerano tutte le disposizioni normative emesse fino al 31.03.2020*

Il presente documento non costituisce parere legale o fiscale. Come tale deve intendersi quindi soggetto a variazioni o integrazioni in base ad eventuali provvedimenti normativi successivi a tale data.


DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO

Gennaio e Febbraio




DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO

Marzo




DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO

Marzo



DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO

Marzo



Si segnala che è stato altresì emanato il **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020**, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.

DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO

Marzo

Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19,

«**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**». (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020 [\[Link\]](#)



25 Mar 2020



Misure fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie

UPDATED

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020: i destinatari

Tutti i contribuenti, **indipendentemente** dalla soglia di ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Versamenti sospesi e periodo di sospensione

- I versamenti verso le Pubbliche Amministrazioni in scadenza il **16 marzo 2020** (*i.e.* IVA, ritenute alla fonte ...), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Entro quando procedere col versamento

- I versamenti devono essere effettuati entro il **20 marzo 2020**.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali: i destinatari

Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel **territorio dello Stato**.

Adempimenti fiscali sospesi e periodo di sospensione

- Gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, diversi:
 - dai versamenti;
 - dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
 - dalle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale;

Entro quando procedere gli adempimenti fiscali

- Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro **il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti per contribuenti con ricavi e compensi non superiori a € 2 milioni: i destinatari

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato**, con ricavi o compensi **non superiori a € 2 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020.

Versamenti sospesi e periodo di sospensione

- I versamenti da autoliquidazione relativi a che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, relativi a:
 - ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

Entro quando effettuare i versamenti

- I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero
 - in **forma rateale** fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione delle ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi e compensi non superiori a € 400.000: i destinatari

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato**, con ricavi o compensi **non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020.

Sospensione applicazione ritenuta alla fonte

- I ricavi e i compensi **non** sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta percepiti nel periodo compreso tra **la data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 e il 31 marzo 2020**, a condizione che:
 - i contribuenti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Come e quando versare la ritenuta

- I contribuenti, che si sono avvalsi di detta facoltà, devono:
 - rilasciare apposita dichiarazione dalla quale deve risultare che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta;
 - provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di **maggio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti per i contribuenti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Versamenti sospesi e periodo di sospensione

- I versamenti da autoliquidazione relativi a:
 - IVA
- ... che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero
 - in **forma rateale** fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti per i contribuenti della c.d. «zona rossa»

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della c.d. "zona rossa").

Sospensione adempimenti e versamenti

- I versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- I sostituti d'imposta **non** sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero
 - in **forma rateale** fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Comuni della c.d. «zona rossa»

Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini

Regione Veneto: Vò

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per il settore del turismo

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Sospensione di adempimenti e versamenti

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il **2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020**;
- Il versamento dell'**IVA** in scadenza nel mese di **marzo**.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione** entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero,
 - in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di **maggio 2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per specifici settori (1/2)

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per specifici settori (2/3)

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del DLgs n. 117/2017.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per specifici settori (3/3)

Sospensione di adempimenti e versamenti

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il **2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020**;
- Il versamento dell'**IVA** in scadenza nel mese di **marzo**.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero:
 - in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di **maggio 2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per il settore dello sport

Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Sospensione di adempimenti e versamenti

- I versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il **2 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020**;
- Il versamento dell'**IVA** in scadenza nel mese di **marzo**.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi:
 - in **un'unica soluzione** entro il **30 giugno 2020**, ovvero,
 - in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di **maggio 2020**.

Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020

L’Agenzia delle entrate ha:

- fornito un elenco dei codici ATECO indicanti le attività economiche del settore del turismo, dello sport e degli specifici settori per i quali sono sospesi i versamenti tributari e contributivi in scadenza **tra il 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per il settore dello sport).**

Risoluzione 14/E del 21 marzo 2020

L’Agenzia delle entrate ha:

- precisato che l’elenco dei codici ATECO fornito con la Risoluzione n. 12/E/2020 ha **carattere indicativo e non esaustivo**, indicandone a titolo esemplificativo anche degli altri.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

CODICI ATECO (1/3)

- 49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
- 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
- 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- 49.32.10 - trasporto con taxi
- 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
- 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
- 49.41.00 - trasporto di merci su strada
- 49.42.00 - servizi di trasloco
- 50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- 50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
- 50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
- 51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
- 51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
- 51.21.00 - trasporto aereo di merci
- 52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
- 55.10.00 - alberghi
- 55.20.10 - villaggi turistici
- 55.20.20 - ostelli della gioventù
- 55.20.30 - rifugi di montagna
- 55.20.40 - colonie marine e montane
- 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90.10 - gestione di vagoni letto
- 55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 56.10.11 - ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 - ristorazione ambulante
- 56.10.50 - ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - catering per eventi, banqueting
- 56.29.10 - mense

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

CODICI ATECO (2/3)

- 56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
- 59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
- 77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
- 77.21.01 - noleggio di biciclette
- 77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- 77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- 77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
- 79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 - attività dei tour operator
- 79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- 79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
- 82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
- 85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
- 85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
- 85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
- 85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
- 85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- 85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- 85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
- 85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
- 85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- 85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
- 85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 - corsi di danza
- 85.52.09 - altra formazione culturale
- 85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
- 85.59.10 - università popolare
- 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
- 85.59.30 - scuole e corsi di lingua

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

CODICI ATECO (3/3)

- 85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
- 85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
- 85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
- 88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- 88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- 90.01.01 - attività nel campo della recitazione
- 90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
- 90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 90.02.02 - attività nel campo della regia
- 90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
- 91.02.00 - attività di musei
- 91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
- 92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
- 92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 - gestione di stadi
- 93.11.20 - gestione di piscine
- 93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- 93.12.00 - attività di club sportivi
- 93.13.00 - gestione di palestre
- 93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
- 93.19.92 - attività delle guide alpine
- 93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
- 93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 93.29.30 - sale giochi e biliardi
- 93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- 94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 96.04.20 - stabilimenti termali
- 96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione di adempimenti e versamenti

Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020

CODICI ATECO

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Riepilogo sospensione di adempimenti e versamenti

Contribuenti	Versamenti e adempimenti sospesi	Nuovo termini
Tutti i contribuenti	Versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020	I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 20 marzo 2020
Tutti i contribuenti	Adempimenti tributari diversi rispetto ai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020	Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni
Contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione, con ricavi e compensi non superiori a € 2 milioni	Versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; IVA; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria	I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data
Contribuenti con ricavi e compensi non superiori a € 400.000	Ricavi o compensi percepiti la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	La ritenuta deve essere versata direttamente dal contribuente in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020
Contribuenti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA che scadono tra l'8 marzo 2020 tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data
Contribuenti della c.d. "zona rossa"	Adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate. I sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte	I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Premio per i lavoratori dipendenti

Premio per i lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo **non superiore a € 40.000 annui**:

- spetta un premio per **il mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a € 100** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono in via automatica il credito a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione nel modello F24.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Crediti d'imposta

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arte e professione:

- spetta un credito d'imposta, per il **periodo d'imposta 2020**, nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un **importo massimo di € 20.000**.
- il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a **50 milioni di euro** per l'anno 2020;
- le disposizioni di attuazione del credito d'imposta vengono delegate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del DL n. 18/2020.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Crediti d'imposta

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Agli esercenti attività d'impresa:

- è riconosciuto spetta un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe);
- il credito **non** spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (**commercio al dettaglio** e **servizi alla persona**);
- il credito d'imposta è utilizzabile, **esclusivamente**, in compensazione nel modello F24. Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito: «**6914**». Detto codice tributo è utilizzabile a decorrere **dal 25 marzo 2020**.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Erogazioni liberali

Erogazioni liberali in denaro e in natura

Le erogazioni liberali in denaro effettuate favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Persone fisiche e enti non commerciali

- Spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%**, e per un importo non superiore a **€ 30.000**.

Soggetti titolari di reddito d'impresa

- Spetta la **deduzione integrale** dal reddito d'impresa;
- Ai fini **IRAP** le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Erogazioni liberali

Erogazioni liberali in denaro e in natura

Erogazioni liberali in denaro

- Per le **erogazioni liberali effettuate in denaro**, tramite sistemi di **pagamento tracciabili** tipo banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, sarà inoltre necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo versamento (quale la contabile bancaria, l'estratto conto, il vaglia postale).

Erogazioni liberali in natura

- Per le **erogazioni liberali di beni in natura** l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base **del valore normale del bene** oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.
- L'erogazione **liberale in natura** deve risultare da atto scritto contenente la **dichiarazione del donatore** recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché **la dichiarazione del soggetto destinatario** dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sospensione termini attinenti alle attività degli Enti impositori

Gli uffici degli enti impositori sospendono i termini attinenti alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso per il periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sospensione termini e accertamento con adesione – primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

- L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, ha precisato che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente:
 - la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 di cui all'art. 83 del DL n. 18/2020; e
 - l'ordinaria sospensione di cui all'art. 6, co. 3, del DLgs n. 218/1997, ossia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
- Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il **21 gennaio 2020** e di istanza di accertamento con adesione presentata il **20 febbraio 2020**, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il **27 luglio 2020**, considerato che:
 - alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
 - dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'art. 6, co. 3, del DLgs n. 218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto;
 - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini dal DL n. 18/2020, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sospensione termini e accertamento con adesione – primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

- Nella Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate, in applicazione dei principi di "collaborazione e buona fede" tra Fisco e contribuente, ha fornito anche le indicazioni sulla procedura che può essere seguita per gestire il procedimento di adesione "a distanza", nel caso in cui entrambe le parti coinvolte abbiano interesse all'effettivo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Misure relative alle istanze di interpello

- Per il periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** sono sospesi in capo alle Amministrazioni finanziarie i termini (ivi compresi quelli decorrenti a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta) entro cui rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti ai sensi:
 - dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente);
 - dell'articolo 6 del DLgs n. 128/2015 (Disposizioni in materia di c.d. "Adempimento collaborativo");
 - dell'articolo 2 del DLgs n. 147/2015 (c.d. Interpello nuovi investimenti).
- Medesima sospensione vale anche per il computo dei termini previsti all'articolo 3 del DLgs n. 156/2014, per regolarizzare (a seguito di invito dell'Amministrazione finanziaria) le istanze di interpello rivelatesi carenti dei requisiti richiesti dalla norma.
- Per il periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** sono sospesi anche tutti i termini previsti per:
 - la comunicazione relativa al giudizio sull'ammissione al regime del c.d. "adempimento collaborativo", prevista all'articolo 7, comma 2, del DLgs n. 128/2015, previsto a carico dell'Amministrazione finanziaria;
 - l'espletamento delle procedure e degli adempimenti per la c.d. cooperazione e collaborazione rafforzata, disciplinata dall'articolo 1-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50;
 - l'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti agli articoli 31-ter e 31-quater del DPR n. 600/1973, in materia, rispettivamente, di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
 - la regolazione delle procedure previste in materia di c.d. "Patent Box" dall'articolo 1 (commi da 37 a 43) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tutti i termini di risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del **mese successivo** al termine del periodo di sospensione (*i.e.* dal 1° giugno 2020).

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Misure relative alle istanze di interpello – primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

- L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, ha reso i primi chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (**tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**). Nello specifico, l'Agenzia ha chiarito che:
 - durante il periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, l'attività istruttoria degli uffici non si ferma anche se i termini perentori per **fornire risposta**, a seconda dei casi, riprenderanno o decorreranno soltanto dal **1° giugno 2020**;
 - gli uffici continueranno l'iter di lavorazione degli interpelli in maniera abituale (per quanto lo permetta la situazione emergenziale). Tuttavia, se durante il periodo di interruzione, gli uffici dovessero **inviare una richiesta di documentazione integrativa** a cui il contribuente dovesse fornire risposta **prima del 31 maggio**, il termine perentorio per fornire il parere inizierà a decorrere **dal 1° giugno 2020**, così come decorrono dalla stessa data i 60 giorni disponibili per inviare la documentazione integrativa da parte del contribuente;
 - la **mancata risposta** dell'Amministrazione nei tempi ordinari **non** può essere inteso come "**silenzio assenso**" visto che le istanze sono in stand-by per disposizione di legge;
 - la sospensione riguarda non solo le risposte agli interpelli, ma anche i termini entro i quali occorre dar seguito alle eventuali comunicazioni notificate dagli uffici nel periodo di pausa. Ad esempio, la scadenza annuale entro la quale il contribuente deve rispondere alla richiesta di documentazione integrativa per evitare la declaratoria di rinuncia, **decorre dal 1° giugno 2020** anche se la notificata è avvenuta tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla stessa data decorrono i 30 giorni disponibili per regolarizzare, pena l'inammissibilità, le istanze risultate non corrette anche se la segnalazione è arrivata nel periodo di sospensione.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Misure relative alle istanze di interpello – primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

- L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, ha chiarito che nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, sono sospesi anche i termini relative alle istruttorie di ammissione al **regime di adempimento collaborativo**, nonché quelli relativi alle **istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata**.
- I contribuenti possono presentare istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo e istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tal caso, però, i termini per la loro istruttoria inizieranno a **decorrere dal 1° giugno 2020**.
- Per quanto riguarda la sospensione delle istruttorie delle ammissioni al regime di adempimento collaborativo e delle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata, questa comporta **l'esclusione dal computo**, rispettivamente del termine di **120** e di **180 giorni**, dei giorni che vanno **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Misure relative alle istanze di interpello – primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

- L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020, ha reso i primi chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale** e di **rettifica in diminuzione** del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale nonché di determinazione del reddito agevolabile ai fini del **patent box** nel periodo di sospensione dei termini (**tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**). Nello specifico, l'Agenzia ha chiarito che:
 - i termini previsti per tutte le suddette istanze ancora pendenti alla data **dell'8 marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020**. Essi riprendono a decorrere dal **1° giugno 2020**;
 - nel periodo di sospensione, chi intende avviare una di queste procedure, può comunque farlo inviando le istanze esclusivamente mediante l'impiego della Pec all'indirizzo dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it;
 - per quanto concerne le istanze di **rettifica in diminuzione** del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale, la sospensione si applica solo a quelle riguardanti la richiesta unilaterale di variazione in diminuzione a fronte di una ripresa a tassazione per la disciplina del *transfer pricing* in uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;
 - per quanto riguarda le istanze per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del **patent box**, rientra nella sospensione fino al 31 maggio il termine di 120 giorni per presentare o integrare la documentazione relativa all'istanza di avvio della procedura. Quindi chi ha presentato l'istanza a dicembre 2019 (con termine di 120 giorni che scade nel periodo di sospensione) usufruirà di tale sospensione.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sospensione attività di accesso all'Anagrafe Tributaria

- Nel periodo intercorrente tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** vengono sospese le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza consistenti nelle risposte alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, finalizzate all'accesso alla **banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso **l'Archivio dei rapporti finanziari**, da parte dell'ufficiale giudiziario, per la ricerca di beni da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario.

Sospensione dei termini relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione

- Nel periodo intercorrente tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** vengono sospesi in capo alle Amministrazioni pubbliche i termini di risposta alle istanze di accesso agli atti regolate dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico di cui all'articolo 5 del DLgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

Proroga dei termini di decadenza e prescrizione inerenti alla attività degli uffici degli Enti impositori

- Vengono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per effetto di espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ed in deroga al divieto di proroga dei termini di decadenza e prescrizione previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente);
- In ragione di ciò, i termini di prescrizione e decadenza che scadono **entro il termine del 31 dicembre 2020** sono prorogati fino al **31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione**.

Sospensione versamenti

- Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:
 - cartelle di pagamento;
 - avvisi di accertamento esecutivi;
 - avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;

... In scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio 2020**.
- Detta sospensione si applica anche:
 - agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
 - nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Entro quando effettuare adempimenti e versamenti

- Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione (**i.e.** entro il 30 giugno 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Slittano al **31 maggio 2020** i termini di versamento:
 - del **28 febbraio 2020** relativo alla c.d. «**rottamazione-ter**» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del DL n.119/2018, nonché articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34/2019);
 - del **31 marzo 2020** in materia di c.d. «**saldo e stralcio**» (articolo 1, comma 190, Legge n. 145/2018).

Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

- L'Agenzia delle entrate, con la **Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020**, ha reso le prime indicazioni operative in ordine alla sospensione del termine per l'impugnazione e per il pagamento degli importi dovuti in base ad accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del DL n. 78/2010.
- Nello specifico, l'Agenzia ha precisato che dato che l'articolo 83 del DL n. 18/2020 dispone la **sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020** del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie**, è **sospeso anche il termine per il versamento degli importi** recati dall'avviso di accertamento dovuti:
 - in sede di acquiescenza all'atto; oppure,
 - in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

In altri termini:

- Per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso **era ancora pendente alla data del 9 marzo**, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal **16 aprile**. Ad esempio, per un atto notificato **il 10 febbraio 2020**, il termine per ricorrere resta sospeso dal **9 marzo al 15 aprile** e riprende a decorrere dal **16 aprile** per poi **scadere il 18 maggio 2020**;
- per gli avvisi notificati **tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020**, l'inizio del termine per la presentazione del ricorso, nonché di quello per il pagamento, viene differito alla fine del periodo di sospensione. Ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di 60 giorni per presentare ricorso e per il pagamento di quanto dovuto inizia a decorrere dal **16 aprile 2020**.

Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

- Con la Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, inoltre, che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78/2010, di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 deve intendersi riferita **solo** ai termini per il versamento degli importi degli accertamenti esecutivi non pagati e affidati in carico all'agente della riscossione.
- Considerato che, in linea generale, l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di **180 giorni** dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata dall'articolo 68 del DL n. 18/2020, in relazione agli accertamenti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati, per i quali lo stesso si è avvalso della **modalità di pagamento dilazionato**.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze

Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze

- È disposta la sospensione **fino al 15 aprile 2020** dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del DLgs n. 546/1992, prevista per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro;
- In base all'articolo 83 del DL n. 18/2020 **dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020** sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresa la proposizione di impugnazioni, e tutte le **udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.



Sicurezza sui luoghi di lavoro

UPDATED

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Cosa cambia con il nuovo Dpcm 22 marzo 2020?

Il **Dpcm 22 marzo 2020** - fermo restando quanto già disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 per le attività commerciali e dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 - ha previsto, **per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure** volte a contrastare la diffusione del COVID-19, **efficaci dal 23 marzo al 3 aprile 2020.**

Il decreto **ordina la sospensione:**

- i. di **tutte attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 allo stesso decreto.**
- ii. degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle **stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché nelle **aree di servizi e rifornimento carburante**, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate **in modalità a distanza o lavoro agile.**

Sono consentite anche le **attività** che sono **funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1, nonché dei **servizi di pubblica utilità** e dei **servizi essenziali.**



Le imprese le cui attività non sono sospese continuano a rispettare i contenuti del **protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19** negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, adottando le misure di precauzione di seguito elencate.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali misure di precauzione deve adottare il datore di lavoro?

1 Informazione

Individuare le modalità più efficaci e idonee per **informare i lavoratori** e gli altri soggetti in ingresso in azienda **circa le disposizioni dell'Autorità e circa l'impegno a rispettare queste e le altre disposizioni eventualmente stabilite dall'azienda per gestire gli accessi.**

2 Modalità di accesso in azienda

- Stabilire il **divieto di accesso in azienda dei soggetti con temperatura superiore a 37,5° o con altri sintomi influenzali**, predisponendo eventualmente gli strumenti per il controllo della temperatura corporea dei lavoratori in ingresso, nel rispetto della disciplina privacy vigente (secondo quanto indicato nella successiva sezione dedicata alla Privacy);
- **Stabilire il divieto di accesso in azienda dei soggetti che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio** secondo le indicazioni dell'OMS, richiedendo eventualmente il rilascio di una autodichiarazione, nel rispetto della normativa privacy vigente, (come specificato nella successiva sezione dedicata alla Privacy);
- Individuare **procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori** secondo modalità che consentano di ridurre al minimo i contatti con il personale presente in azienda;
- **Stabilire l'obbligo per gli autisti di mezzi di trasporto di rimanere a bordo del proprio mezzo**, laddove possibile, e di rispettare le distanze di un metro dagli altri soggetti nelle attività di carico e scarico;
- Imporre ai fornitori/altro personale esterno l'**uso di servizi igienici dedicati, diversi da quelli utilizzati dal personale interno**;
- **Ridurre il più possibile l'accesso in azienda di visitatori e soggetti esterni**;
- **Approntare misure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori anche nell'ambito del servizio di trasporto organizzato dall'azienda.**

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali misure di precauzione deve adottare il datore di lavoro?

3 Pulizia e sanificazione in azienda

- Assicurare la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica** dei locali nonché di tastiere, schermi touch e mouse;
- Nel caso in cui una **persona presente nei locali aziendali risulti affetta da COVID-19** procedere a **pulizia, ventilazione e sanificazione dei locali** secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
- Eventualmente **organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali** (anche in deroga).

4 Precauzioni igieniche personali

- Imporre alla persone presenti in azienda l'adozione di tutte le **misure precauzionali igieniche**, in particolare la frequente detersione delle mani;
- **Mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.**

5 Dispositivi di protezione individuale

- Dotare i dipendenti degli adeguati **Dispositivi di Protezione Individuale** ("DPI"), quali mascherine, guanti, tute, occhiali, cuffie, camici, **quando per il tipo di attività svolta o per altre ragioni organizzative non sia possibile garantire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro**;
- **Prevedere un utilizzo delle mascherine in conformità rispetto alle indicazioni dell'OMS e favorire la preparazione del liquido detergente da parte dell'azienda sempre secondo le indicazioni dell'OMS.**

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali misure di precauzione deve adottare il datore di lavoro?

6 Organizzazione aziendale degli spazi

- **Utilizzare lo *smart working*** per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- Disporre la **chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione** e di **quelli per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo *smart working* o a distanza**;
- Procedere alla **rimodulazione dei livelli produttivi**;
- Assicurare un **piano di turnazione dei dipendenti** dedicati alla produzione creando gruppi di lavoro autonomi e distinti in modo tale da diminuire i contatti;
- Nel caso in cui il lavoro non possa essere svolto in modalità *smart working* o a distanza, **utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili, anche in deroga, nel rispetto degli istituti contrattuali, ovvero i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti** (come meglio specificato nella sezione dedicata al diritto del lavoro).
- **Sospendere riunioni**, salvo i casi in cui le stesse siano necessarie ed urgenti. In tali casi, garantire il distanziamento personale, la pulizia dei locali nonché un'adeguata areazione;
- Ove possibile, favorire **orari di ingresso e di uscita scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- Ove possibile, **dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni**;
- **Contingentare l'accesso agli spazi comuni**, alle mense aziendali, alle aree fumatori e agli spogliatoi, in modo tale che sia rispettata la distanza di sicurezza di un metro tra le persone e prevedere un tempo ridotto di sosta. Nei predetti locali deve essere assicurato un sistema di ventilazione continua;
- **Organizzare gli spazi degli spogliatoi, affinché i lavoratori abbiano la possibilità di lasciare in deposito i loro indumenti di lavoro**, e predisporre un sistema di sanificazione in modo tale da garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- **Limitare il più possibile lo spostamento all'interno dell'azienda.**

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Come comportarsi nel caso in cui un dipendente presenti i sintomi?

- 1** Nel caso in cui un dipendente presenti i sintomi della malattia **COVID-19**, quali febbre, tosse e difficoltà respiratorie, lo stesso è tenuto ad **informare immediatamente l'ufficio del personale**;
- 2** Il datore di lavoro è tenuto ad **informare prontamente le Autorità Sanitarie competenti**;
- 3** È necessario procedere immediatamente all'**isolamento del soggetto sintomatico**, secondo le disposizioni date dall'Autorità Sanitaria;
- 4** Nel caso in cui un dipendente sia risultato **positivo al tampone**, il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "**contatti stretti**" dello stesso, al fine di **permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena**;
- 5** Nel periodo dell'indagine, **il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro**, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità sanitaria.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali sono gli adempimenti per ottemperare agli obblighi del Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008)?

- **Individuare le misure di prevenzione e protezione** da adottare sulla base del contesto aziendale e del profilo dei lavoratori, con la collaborazione di RSPP e Medico Competente;
- **Formalizzare le misure di prevenzione e protezione** all'interno del **DVR** o di un suo allegato o in altro documento ritenuto efficace quale, ad esempio, un **piano di intervento** o una **procedura (*)**;
- **Individuare specifiche misure di sicurezza** da adottare nel caso in cui un dipendente sia risultato positivo al virus SARS-CoV-2 o abbia avuto contatti stretti con persone risultate positive;
- **Formalizzare le misure di sicurezza** all'interno del **Piano di Emergenza**, o in altro documento ritenuto efficace quale, ad esempio, un **piano di intervento** o una **procedura (*)**;
- **Informare e formare i dipendenti (con la collaborazione di RSPP e Medico Competente)** in merito alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle misure di sicurezza predisposte e ai provvedimenti ufficiali resi dagli organi competenti;
- Con riferimento agli **appalti**, aggiornare il **Documento Unico per la Valutazione dai Rischi di interferenze** ("DUVRI"), sulla base delle nuove misure di prevenzione e protezione adottate e dei rischi specifici esistenti.

(*) N.B.: **L'aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza** è da ritenersi obbligatorio solamente quando per le condizioni lavorative il rischio di contagio sia più elevato rispetto a quello «generale e comune» al di fuori dei luoghi di lavoro. Particolare attenzione, dunque, dovrà essere posta alle imprese che operino nel sistema ospedaliero e sanitario ovvero a quelle ove i lavoratori siano esposti al costante contatto con il pubblico (ad es. supermercati).

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali sono i rischi per il datore di lavoro che non adotta le misure di prevenzione e protezione?

La mancata adozione da parte del Datore di Lavoro di misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 all'interno dei luoghi di lavoro potrebbe determinare l'insorgere in capo allo stesso di alcuni rischi di carattere penale.

1 Contravvenzioni di cui all'art. 55 del D.lgs. 81/2008, quali ad esempio:

- omessa informazione dei lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare → **violazione dell'art. 43 co. 1 lett. c) D.lgs. 81/2008 punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 837,62 a € 4.467,30;**
- omessa pianificazione degli interventi da attuare in caso di emergenza → **violazione dell'art. 43 co. 1 lett. d) D.lgs. 81/2008 punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.340,19 a € 5.807,48;**
- omessa fornitura dei DPI (mascherine, guanti, tute, occhiali) → **violazione dell'art. 18 co. 1 lett. d) D.lgs. 81/2008 punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.675,24 a € 6.700,94.**

2 Delitti di cui agli artt. 590 co. 3 c.p. e 589 co. 2 c.p. (e correlata responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001):

- lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche → **delitto di cui all'art. 590 co. 3 c.p. punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da € 500,00 a € 2.000,00;**
- lesioni colpose gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche → **delitto di cui all'art. 590 co. 3 c.p. punito con la reclusione da uno a tre anni;**
- omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche → **delitto di cui all'art. 589 co. 2 c.p. punito con la reclusione da due a sette anni.**

N.B.: la configurazione dei delitti sopra elencati presuppone che la malattia/morte derivi certamente dalla esposizione del lavoratore al rischio di contagio non correttamente prevenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali sono i compiti dell'OdV?

- L'OdV è tenuto a **verificare** che il datore di lavoro e gli altri soggetti preposti alla sicurezza abbiano predisposto le **misure igienico-sanitarie, di natura organizzativa e informativa idonee a prevenire il rischio di contagio**, nonché la **concreta applicazione di tali misure** all'interno della Società.

A tal fine può:

- convocare una **riunione straordinaria** che sia volta a **valutare i presidi adottati dalla società** per fare fronte alla situazione di emergenza e fornire l'eventuale indicazione di ulteriori misure;
- programmare ulteriori **riunioni di aggiornamento** al fine di mantenere costante il monitoraggio circa il rispetto delle diverse disposizioni di volta in volta emanate dalle Autorità competenti;
- **prendere contatti con il personale** interno preposto (es. Responsabile Compliance) o con l'RSPP **per avere cognizione del contenuto di informative ed eventuali altre iniziative adottate in ambito SSL**;

- L'OdV potrebbe inoltre predisporre un **canale di comunicazione con tutta la popolazione aziendale** affinché possano essere segnalate allo stesso eventuali criticità legate alla mancata attuazione delle misure di prevenzione o all'esistenza di situazioni di pericolo;
- Per il proficuo svolgimento delle attività di controllo l'OdV dovrà **mantenersi in costante contatto** con l'**RSPP** e il **Medico Competente**, nonché con le altre figure aziendali eventualmente coinvolte nella gestione della SSL anche al fine di essere aggiornato sulle misure che periodicamente vengono prese dall'azienda in conseguenza del susseguirsi delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.



Privacy

UPDATED

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale: il provvedimento 2 marzo 2020 del Garante Privacy

Cosa non fare secondo il provvedimento

Il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2020, adottato in prima battuta a seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte delle aziende, **nonché in attesa di indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del COVID-19**, aveva invitato le Società ad **astenersi** dall’adottare le seguenti misure:

- **raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato**, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, **informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali** del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa;
- **acquisire una “autodichiarazione”**, anche in via anonima, da parte dei dipendenti o di terzi (visitatori, fornitori, trasportatori etc.) in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla vita privata

Tuttavia, il 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute a seguito dell’intesa con i sindacati e confindustria, è stato sottoscritto il **“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”** (il «**Protocollo condiviso**») che contiene linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fornendo dei chiarimenti anche sul trattamento dei dati personali.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale: il Protocollo condiviso

È possibile rilevare la **temperatura corporea** agli ingressi in azienda in quanto legittimata da idonea **base giuridica** per l'adempimento di un **obbligo di legge** (i.e. protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020). Ciò a condizione che:

- il trattamento del dato relativo alla febbre oltre 37,5 sia stato supportato da **idonea informativa** (anche con modalità semplificata o fornita oralmente)
- il **dato non sia conservato** (tranne ove finalizzato a documentare l'impedimento dell'accesso in azienda)

È necessaria l'adozione di adeguate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative nonché l'individuazione dei soggetti preposti al trattamento dei dati personali a cui fornire idonee istruzioni.

A tal fine, si segnala che i dati personali:

- possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19;
- non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti")

Inoltre, ove si richieda il rilascio di una **dichiarazione** attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, sarà necessario rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali, poiché **l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento di dati personali**

A tal fine, **si raccomanda di raccogliere solo i dati personali necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19 e, comunque, rispettare tutti gli altri obblighi e adempimenti richiesti dalla normativa privacy vigente**

A titolo esemplificativo:

- se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva;
- se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale: l'intervento dell'EDPB

In data 16 marzo 2020, anche l'European Data Protection Board ("EDPB") è intervenuto sul tema COVID-19 e trattamento dei dati personali.

In particolare, l'EDPB ha sottolineato come, dal momento che **le misure d'emergenza adottate dai governi europei per contenere la pandemia implicano il trattamento dei dati personali, tale trattamento si fonderà su basi giuridiche diverse rispetto al consenso degli interessati.**

Come dichiarato dall'EDPB, il GDPR non rappresenta un ostacolo per le misure adottate nella lotta contro il COVID-19 in quanto lo stesso, avendo ampia portata, contempla regole da applicarsi anche in **situazioni emergenziali**, come quella attualmente in corso. In questi casi, dunque, per consentire ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie pubbliche competenti di trattare i dati personali, il GDPR prevede, ex artt. 6 e 9, **basi giuridiche specifiche**, quali **(i) l'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, (ii) la salvaguardia di interessi vitali degli interessati e (iii) l'adempimento di un obbligo legale**, che legittimano il trattamento dei dati personali senza la necessità di ottenere il consenso della persona interessata.

Con riferimento, invece, al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche e, in particolare, dei **dati di geolocalizzazione**, si devono considerare ulteriori disposizioni.

L'EDPB ha infatti precisato che le leggi nazionali, emanate per dare attuazione alla **Direttiva e-Privacy** (Direttiva 2002/58/CE), sanciscono il principio secondo il quale i **dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati solo se anonimizzati, oppure in presenza del consenso dei soggetti interessati.**

Ne deriva che le autorità pubbliche dovrebbero mirare a trattare i dati di geolocalizzazione purché siano anonimizzati, così da impedire la riconducibilità del dato all'individuo.

Qualora ciò non fosse possibile, l'art. 15 della Direttiva e-Privacy riconosce agli **Stati Membri** la possibilità di introdurre **misure legislative di emergenza che tutelino la sicurezza nazionale e pubblica** a condizione che tali misure siano **necessarie, appropriate e proporzionate** secondo gli standard tipici di una società democratica. Fermo restando che, in caso di adozione delle summenzionate misure, è sempre necessario che gli Stati Membri garantiscano agli individui adeguati **strumenti di tutela**, quali a titolo esemplificativo il diritto a un ricorso giurisdizionale.

PRIVACY

Trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale: art. 14 del D.L. 14/2020

Soggetti pubblici

L'art. 14 del D.L. 14/2020 ha introdotto alcune **semplificazioni** per il trattamento di dati personali connesso all'emergenza COVID-19 da parte dei **soggetti pubblici** quali:

- **la protezione civile**
- **Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità**
- **strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale**

Semplificazioni

- **Informativa ex art. 13 GDPR**, che potrà essere **omessa** o fornita con **modalità semplificate**, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione ai sensi dell'art. 23 del GDPR
- le **autorizzazioni al trattamento dei dati personali**, che potranno essere fornite ai c.d. soggetti designati (ex incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* Codice Privacy) con modalità semplificate, **anche verbalmente**

Soggetti pubblici e privati

L'art. 14, comma 2 del D.L. 14/2020 ammette:

- la "**comunicazione**" di dati personali ai soggetti privati e ai soggetti pubblici diversi da quelli indicati nel comma 1
- la "**diffusione**" di dati diversi da quelli ex artt. 9 e 10 GDPR (quindi NON di categorie particolari di dati personali)

Nei **limiti in cui risulti indispensabile** ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla **gestione dell'emergenza** sanitaria

Limiti al trattamento connesso all'emergenza COVID-19

- **Trattamento possibile ai sensi dell'art. 9, par. 1, lettere g), h) ed i) del GDPR** per motivi di interesse pubblico rilevante, per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
- **principi generali dell'art. 5 GDPR** (i.e. proporzionalità, limitazione delle finalità e conservazione dei dati personali)

PRIVACY

Sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti presso il Garante Privacy: art. 103 D.L. «Cura Italia»

Ai sensi dell'art. 103 del D.L. Cura Italia:

1. i termini previsti per la definizione dei procedimenti pendenti presso il Garante Privacy alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, sono sospesi dalla medesima data fino al 15 aprile 2020
2. l'amministrazione si riserva di adottare in ogni caso **ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti**, con priorità per quelli da considerare urgenti.



Fatte salve:

le eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del citato decreto e quelle che potranno essere introdotte da ulteriori atti o provvedimenti recanti misure di contenimento e gestione dell'attuale emergenza epidemiologica.

PRIVACY

Prorogata la data per il rinnovo del Collegio del Garante Privacy: art. 118 D.L. «Cura Italia»

«Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante Privacy»:

- il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità eletti dal Senato e dalla Camera il 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, **entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.**
- **N.B.** Le funzioni che possono essere svolte dal Garante Privacy nell'attuale fase di emergenza da COVID-19 sono limitate **agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti**, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

PRIVACY

Azioni suggerite al datore di lavoro per prevenire la diffusione del COVID-19 nel rispetto della privacy del dipendente e dei terzi

To do list

- fornire adeguata **informativa ai dipendenti e ai terzi** e affiggere cartelli informativi che **vietano l'ingresso allo stabile in presenza di rilevanti fattori di rischio** e raccomandare il rispetto degli standard di salute e sicurezza sul lavoro emanate dalle autorità competenti;
- nominare un **soggetto che possa agire come punto di contatto** permanente all'interno della società per i lavoratori in caso di quesiti relativi al trattamento dei dati personali, alle misure di sicurezza adottate, nonché all'esercizio dei diritti ad essi spettanti. Questo ruolo, ove nominato, potrebbe essere ricoperto dal **DPO**, che può fungere anche da collegamento tra i lavoratori, in quanto soggetti interessati, e **il medico competente** della società;
- Effettuare un *Data Protection Impact Assesment* (**DPIA**) in caso di trattamento di dati sanitari.

Nel caso di un lavoratore positivo al COVID-19

- ✓ il **datore di lavoro e il medico competente** possono **segnalare** alle autorità competenti il **nome del lavoratore positivo** nonché un elenco di soggetti a stretto contatto con lo stesso;
- ✗ il datore di lavoro **non** potrà comunicare al personale della società il nominativo del lavoratore che ha contratto il COVID-19;
- ✓ è opportuno comunicare la **presenza di un caso positivo all'interno della società**, rendendo noto che tutte le misure di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori sono state adottate;
- ✓ **aggiornare il registro dei trattamenti** in presenza di nuove attività di trattamento nonché le relative procedure aziendali.

PRIVACY

Gruppi societari con sedi in diversi Stati Membri UE: quale approccio seguire nel trattamento dei dati personali dei dipendenti?

Le sfide dei gruppi societari

Nei gruppi societari con sedi in diversi Stati Membri UE dotati di una forza lavoro altamente mobile, il rischio di infezione e di contagio è più elevato (soprattutto nei paesi UE e extra-UE in cui non siano stati ancora approvati provvedimenti restrittivi per la libertà di circolazione simili a quelli emessi in Italia).

I datori di lavoro stanno valutando la possibilità:

- di monitorare lo stato di salute dei loro dipendenti;
- di informarsi sulle loro trasferte al di fuori dal luogo di lavoro;
- di indagare sui loro possibili contatti con i soggetti contagiati;


Strumenti utilizzati:

- monitoraggio attraverso questionari;
- predisposizione di procedure per ridurre i rischi di contagio.

Le Autorità di controllo in Europa

Per evitare trattamenti non autorizzati di dati personali, alcune Autorità di controllo per la protezione dei dati personali hanno iniziato a fornire indicazioni pratiche su come agire.

La posizione delle Autorità di controllo nazionali tuttavia non è omogenea rispetto a come i datori di lavoro dovrebbero conformarsi ai requisiti di protezione dei dati personali.



Come deve comportarsi il datore di lavoro che intenda far circolare informazioni sui propri dipendenti positivi al COVID-19 all'interno di un gruppo societario con sedi in diversi Paesi UE?

Il datore di lavoro dovrà di volta in volta verificare le indicazioni fornite dalle Autorità di controllo del Paese di destinazione.

PRIVACY

Gruppi societari con sedi in diversi Stati Membri UE: quale approccio seguire nel trattamento dei dati personali dei dipendenti?

FRANCIA

L'Autorità di controllo francese ("CNIL") ha adottato un approccio simile a quello del Garante Privacy italiano:

- i datori di lavoro **non dovrebbero raccogliere attivamente informazioni sullo stato di salute** dei loro dipendenti, dei visitatori, né informazioni sullo stato di salute e sui possibili sintomi del COVID-19 di familiari;
- i datori di lavoro **possono** segnalare alle autorità sanitarie competenti i **casi di COVID-19 emersi sul posto di lavoro;**

La CNIL ha dichiarato che, se un datore di lavoro viene avvisato di un caso di COVID-19 tra i suoi dipendenti, lo stesso può registrare:

- la data e l'identità della persona sospettata di essere positiva al COVID-19;
- le misure organizzative adottate (isolamento, lavoro da remoto, contatto con il medico competente, ecc.).

SPAGNA

L'Autorità di controllo spagnola ("AEPD") ha pubblicato delle **linee guida sul COVID-19**, in cui **non esclude a priori la raccolta dei dati dei lavoratori relativi alla salute**, tra cui la misurazione della temperatura corporea, purché siano rispettati i **principi di minimizzazione, limitazione delle finalità** nonché della **conservazione** dei dati personali previsti dall'art. 5 GDPR

Inoltre, il Ministero del Lavoro spagnolo ha chiarito che i datori di lavoro spagnoli dovrebbero:

- adottare tutte le **misure organizzative** e preventive appropriate per ridurre i contatti sociali;
- in caso di rischio grave e immediato di trasmissione del virus, i datori di lavoro devono **sospendere l'attività** lavorativa sul posto di lavoro, **informare** i propri dipendenti del rischio e **attuare misure tempestive** per consentire ai dipendenti di lavorare da remoto.

PRIVACY

Gruppi societari con sedi in diversi Stati Membri UE: quale approccio seguire nel trattamento dei dati personali dei dipendenti?



GERMANIA

L'Autorità di controllo federale ("BfDI") sottolinea che i principi di protezione dei dati continuano ad essere applicati nell'attuale situazione di crisi.

Il lavoratore non è tenuto a rilasciare dichiarazioni concrete sulla propria salute al proprio datore di lavoro - ma può esistere un obbligo, in virtù di un contratto di lavoro, di fornire informazioni sul luogo in cui si trova o sulle persone da contattare per consentire al datore di lavoro di valutare se vi siano rischi per la salute della persona interessata o di altri dipendenti. Tuttavia, l'obbligo di sottoporsi a una visita medica può essere imposto dalle autorità sanitarie.

Il datore di lavoro ha l'obbligo, nei confronti di tutti i lavoratori, di eliminare il più possibile i rischi per la salute sul posto di lavoro.

Di regola, tuttavia, solo le autorità sanitarie statali, non il datore di lavoro, hanno il potere di indagine e di intervento su tematiche sanitarie.



INGHILTERRA

L'Autorità di controllo inglese ("ICO") si è espressa positivamente in merito alla raccolta dei dati relativi alla salute dei lavoratori da parte dei datori di lavoro purché gli stessi adottino un **approccio proporzionato e che tenga conto del principio di minimizzazione nella raccolta dei dati personali** necessari a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nell'ambito dell'emergenza del COVID-19

Pertanto, il **datore di lavoro può:**

- chiedere informazioni e richiedere che il lavoratore comunichi casi di fattori di rischio relativi al contagio da COVID-19
- informare il personale sulla presenza di un soggetto contagiato, senza rivelarne l'identità

PRIVACY

Gruppi societari con sedi in diversi Stati Membri UE: quale approccio seguire nel trattamento dei dati personali dei dipendenti?

POLONIA

L'Autorità di controllo polacca ("GIODO") ha rilasciato una **dichiarazione sulla protezione dei dati personali nell'ambito del COVID-19**.

In particolare, l'Autorità si pronuncia sulle misure specifiche per la prevenzione, restrizione e controllo del COVID-19 e di altre malattie contagiose e situazioni di crisi adottate dal Governo polacco:

- le autorità sanitarie competenti possono imporre ai datori di lavoro **l'obbligo di adottare specifiche misure preventive o di controllo** e di cooperare con altri organismi della pubblica amministrazione per combattere il COVID-19;
- **il primo ministro può impartire istruzioni alle imprese in relazione alle misure per il COVID-19.**

Tali misure sono, altresì, legittimate **dall'art. 9, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del GDPR** per quanto riguarda le situazioni relative alla protezione della salute e alla prevenzione della diffusione di malattie infettive.

UNGHERIA

L'Autorità di controllo ungherese ("NAIH") ha pubblicato delle **linee guida sul COVID-19 in cui ha affermato che i datori di lavoro dovrebbero incoraggiare i dipendenti a segnalare eventuali rischi relativi al COVID-19**.

Se il dipendente segnala o il datore di lavoro viene a conoscenza di qualsiasi circostanza sospetta, **il datore di lavoro può:**

- richiedere ai dipendenti di compilare **questionari** che possono contenere determinate informazioni, tra cui le destinazioni e le date del viaggio, nonché eventuali contatti con soggetti contagiati.

Il datore di lavoro non deve:

- richiedere informazioni sulla storia clinica del dipendente o sulla documentazione medica;
- sottoporre i dipendenti a controlli medici (come la misurazione della temperatura corporea) in modo generale e sistematico, se non in presenza di personale medico specializzato.

Le misure per controllare e prevenire la diffusione del COVID-19 hanno reso necessario il ricorso al lavoro agile o *smart working* per le società. Anche in situazioni di emergenza è necessario e raccomandabile proteggere i dati personali, adottando misure di sicurezza atte a proteggere anche il *know-how* aziendale.

Si raccomanda alle Società di:

- adottare **sistemi di *cyber security*** adeguati, nonché sistemi di protezione dei *device* aziendali (sistemi antivirus, sistemi di backup, sistemi MDM - *mobile device management*, sistemi di crittografia);
- assicurarsi che la **VPN** (*Virtual Private Network*) sia sufficientemente robusta da permettere ai lavoratori di essere connessi alla rete aziendale contemporaneamente, evitando dunque salvataggi di documenti aziendali su supporti esterni non protetti così da evitare il rischio di perdita/sottrazione di informazioni/ *know-how* aziendali;
- effettuare un'attenta e scrupolosa **attività di *security testing***;
- configurare una gestione dei dati personali in ossequio ai principi di ***privacy by design e by default***, ai sensi dell'art. 25 GDPR;
- mettere a disposizione del lavoratore un'informativa nonché un **regolamento sull'uso degli strumenti aziendali informatici**;
- utilizzare un sistema di gestione remota del PC, con il quale il personale IT possa monitorare e gestire eventuali problemi (come ad esempio la piattaforma Team Player);
- **non effettuare controlli in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori** anche mediante gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti per lavorare da remoto.

Data protection e *smart working*: divieto dei controlli a distanza

COSA SONO

I **Controlli a distanza effettuati dal datore di lavoro sono vietati dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.**

ATTENZIONE!

Le aziende non possono approfittarsi dell'emergenza connessa al COVID-19 per effettuare controlli e monitoraggi sulle performance lavorative dei dipendenti in *smart working*.

(i.e. Il datore **non** può chiedere ai lavoratori di rimanere connessi in videoconferenza per tutta la giornata di lavoro).

ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI – MODIFICATO DAL JOBS ACT

L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, richiamato dall'art. 114 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) prevede:

COMMA 1

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la **tutela del patrimonio aziendale** e possono essere installati previo **accordo sindacale** oppure a seguito **dell'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

COMMA 2

La disposizione di cui al comma 1 NON si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (i.e. pc, tablet, smartphone) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

COMMA 3

Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore **adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli** e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

NB: IL DIVIETO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO

Con riferimento ai dispositivi aziendali

- assicurarsi che venga prestata particolare attenzione a che i **dispositivi**, come USB, telefoni, computer portatili o tablet, **non vadano persi o smarriti**;
- assicurarsi che ogni dispositivo disponga degli aggiornamenti necessari, come ad esempio gli aggiornamenti del sistema operativo (come iOS o Android) e gli **aggiornamenti software/antivirus**;
- istruire e raccomandare al lavoratore di utilizzare il computer o altro dispositivo, in un **luogo sicuro**, ad esempio dove sia possibile controllarlo e ridurre al minimo il rischio che altri soggetti possano visualizzare lo schermo, in particolare se si lavora con categorie particolari di dati personali;
- prevedere meccanismi di **blocco del dispositivo** ove sia necessario lasciarlo incustodito per qualsiasi motivo;
- raccomandare al lavoratore di adottare le **opportune misure di sicurezza** e che i dispositivi siano spenti, bloccati o conservati con cura quando non vengono utilizzati;
- utilizzare controlli di accesso efficaci (come l'autenticazione a più fattori e password forti) e, se disponibile, la **crittografia** per limitare l'accesso al dispositivo e per ridurre il rischio in caso di furto o smarrimento del dispositivo;
- in caso di **smarrimento o furto di un dispositivo**, è necessario adottare immediatamente delle misure per garantire una cancellazione della memoria remota, e assicurarsi che il lavoratore sia adeguatamente istruito e informi immediatamente il datore di lavoro, nonché, ove nominato il DPO, per le opportune valutazioni.

PRIVACY

Data protection e smart working

Con riferimento alla posta elettronica

- predisporre ed implementare una **procedura adeguata in merito all'uso della posta elettronica**, specificando che l'utilizzo deve essere limitato all'attività lavorativa;
- raccomandare ai lavoratori di utilizzare **solo gli account di posta elettronica aziendale** piuttosto che quelli personali per le e-mail di lavoro che riguardano dati personali;
- Ove vengano utilizzate e-mail personali, assicurarsi che i **contenuti e gli allegati siano criptati** ed evitare di utilizzare dati personali nel corpo della e-mail;

Con riferimento al Cloud e all'accesso alla rete aziendale

- ove possibile, assicurarsi che i lavoratori utilizzino solo le **reti o i servizi cloud supportati dalla società** e che rispettino le regole e le procedure organizzative relative all'accesso al *cloud* o alla rete, al *login* e alla condivisione dei dati;
- ove i lavoratori svolgano le proprie mansioni senza accedere al *cloud* o alla rete aziendale, assicurarsi che tutti i dati memorizzati localmente siano adeguatamente salvati in modo sicuro.

PRIVACY

App per lo smart working e rischi per la privacy

Il mercato delle App in campo contro il COVID-19

A seguito delle restrizioni imposte per arginare l'epidemia di COVID-19, il download delle App è aumentato in modo esponenziale.

In particolare i colossi del digitale, per consentire ad aziende e professionisti di proseguire l'attività, hanno messo a disposizione gratuitamente piattaforme per condivisioni di file e archiviazione, organizzazione dell'agenda di lavoro, videoconferenze etc.



Principio di trasparenza

Anche quando non è previsto un corrispettivo monetario per effettuarne il download, esiste tuttavia una **finalità economica sottostante l'offerta delle app**, che è data dalla possibilità di **raccolta e di trattamento** dei dati personali degli utenti, acquisiti in fase di registrazione, ovvero durante l'utilizzo della stessa.

È opportuno verificare che le App garantiscano il rispetto del GDPR. Gli elementi da tenere in considerazione sono:

- **Informativa** agli interessati con indicazione delle finalità e delle modalità attraverso le quali l'app raccoglie ed elabora i dati, tempi di conservazione dei dati raccolti, indicazione di comunicazione a Paesi extra UE;
- **Base giuridica applicabile, ivi incluso il consenso al trattamento dei dati personali ove necessario** (es. cessione di dati a terzi);
- **Misure di sicurezza** adottate.



Continuità operativa e sicurezza delle informazioni

Sezione curata in collaborazione con

ADVANTIO 

CONTINUITA' OPERATIVA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Gli standard ISO 22301:2019 e ISO/IEC 27001:2013

«Quando un'azienda si trova ad affrontare la minaccia di un'interruzione improvvisa delle sue operazioni, essere in grado di rispondere rapidamente ed efficacemente è la chiave della sua sopravvivenza»

(International Organization for Standardization)

Dinnanzi a queste emergenze l'ISO ci viene in soccorso con i seguenti Standard:

- **ISO 22301:2019** «Security and resilience - Business continuity management systems – Requirements»: volto alla creazione di un piano per la continuità operativa, efficace sia per contrastare gli incidenti improvvisi (un incendio, un'esplosione...) sia in situazioni di interruzione graduale del servizio, come nel caso di pandemia;
- **ISO/IEC 27001:2013** «Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements»: lo standard consente di implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni al fine di garantire la sicurezza degli asset informativi aziendali. La norma prevede espressamente controlli di sicurezza per svolgere il lavoro da remoto.

CONTINUITÀ OPERATIVA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Suggerimenti operativi

CONTINUITÀ OPERATIVA

ISO 22301:2019 – “Security and resilience - Business continuity management systems – Requirements”

- È fondamentale, in questa fase, analizzare i processi aziendali, individuando eventuali vulnerabilità e quali sarebbero le potenziali perdite se tali processi dovessero interrompersi per un giorno, alcuni giorni o una settimana («**Business Impact Analysis**»);
- Laddove non lo si sia già fatto, occorre creare un Piano di continuità operativa aziendale («**Business Continuity Plan**»), prima, durante e dopo un'eventuale crisi. Il Business Continuity Plan dovrà prevedere:
 - l'ambito di applicazione;
 - le funzioni critiche;
 - le dipendenze tra le diverse aree e funzioni aziendali;
 - tempi accettabili di inattività e di ripristino per le funzioni critiche (MTPD, RTO, RPO);
 - una serie di attività volte a mantenere attive le funzioni critiche;
- È necessario, inoltre, prevedere verifiche periodiche del Business Continuity Plan per finalità di continuo miglioramento.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

ISO 22301:2019 – “Security and resilience - Business continuity management systems – Requirements”

In questo momento in cui le aziende sono invitate a garantire ai propri dipendenti modalità di lavoro agevolato, anche attraverso l'implementazione dello **smart working**, è necessario assicurarsi che gli asset e le informazioni aziendali siano e rimangano protette. Di seguito alcuni suggerimenti operativi:

- Gli **hard disk dei laptop** consegnati ai dipendenti dovranno essere **cifrati**, e se viene concesso di portare a casa documenti e informazioni cartacei, sarà necessario invitare i propri dipendenti a conservarli in un ambiente sicuro lontano da sguardi indiscreti o non autorizzati;
- La **rete wi-fi di casa** deve essere **protetta da credenziali di accesso** (eventuali **reti wi-fi pubbliche sono da ritenere non sicure**);
- Occorre utilizzare solo **Virtual Private Network** («**VPN**») per collegarsi all'azienda con crittografia dei dati, e fornire ai dipendenti necessari **strumenti di backup**;
- È necessario fornire ai dipendenti policy aziendali ad hoc per **conference call sicure**, nonché informare e formare i dipendenti sui rischi derivanti da phishing e malware.



Gestione dei rapporti di lavoro

UPDATED

Sezione curata in collaborazione con



GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Le informazioni nei luoghi di lavoro

E' opportuno che il datore di lavoro comunichi ai prestatori di lavoro le misure adottate a tutela loro, della loro salute, e della produzione: una buona comunicazione aiuta a mantenere un clima di collaborazione e di comprensione da parte di tutti.

Quali condotte deve assumere il datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro?

Quanto all'impresa e ai luoghi di lavoro:

- Incentivare la **sanificazione** dei luoghi di lavoro;
- **Sospendere l'attività** nei reparti aziendali **non necessari** alla produzione aziendale possibilmente d'intesa con le OO.SS.;

Quanto ai lavoratori:

EVITARE di farli circolare fuori dal loro domicilio o dalla sede di lavoro:

- utilizzando lavoro agile (**smart working**; i lavoratori affetti da **gravi e comprovate patologie** hanno **priorità** nel poter svolgere lavoro agile);
- annullando spostamenti che non siano necessari (**no trasferte o trasferimenti**);
- annullando riunioni che non siano necessarie (**no assembramenti**).

Come si attua lo *smart working*?

Nota - Per i lavoratori dipendenti, con un reddito non superiore a 40.000 euro, che **non hanno fruito di *smart working*** è previsto un premio *una tantum* pari a **100 euro**. Tale l'importo:

- va rapportato al **numero di giornate di lavoro** svolte nel mese di marzo 2020 **nella propria sede di lavoro**;
- **non** è soggetto a ritenute fiscali;
- è riconosciuto con la retribuzione di aprile o comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, in via automatica dal datore di lavoro.

FINO AL 31 LUGLIO 2020 I DATORI DI LAVORO POTRANNO UTILIZZARE LO *SMART WORKING*:

- per **qualsiasi rapporto** di lavoro subordinato;
- anche **senza accordo** con il lavoratore.

A CONDIZIONE CHE:

- venga inviata idonea **comunicazione al lavoratore**;
- venga **inviata** una **autodichiarazione** di avviso di attivazione dello *smart working* per motivi emergenziali;
- venga inviata telematicamente l'**informativa sulla sicurezza**, utilizzando il seguente *link*: **[www.inail.it](http://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html)**;

Esiste un divieto di movimento per andare a lavoro?

Non esiste un divieto di movimento per raggiungere il luogo di lavoro. Esiste però l'obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio, pertanto è possibile compilare una autocertificazione ([link](#)).

Ma è opportuno che:

- identico testo venga compilato, sottoscritto e **rilasciato dal datore** di lavoro su carta intestata dell'impresa;
- i **motivi** di spostamento devono essere **reali, veritieri e comprovabili** [ad esempio, intervento tecnico di assistenza; rifornimento servizi essenziali quali ospedali, farmacie, grande distribuzione, rifornimento stazioni di servizio];
- nella dichiarazione devono essere indicate le **generalità del prestatore di lavoro**, le mansioni, i motivi dello spostamento.

Se il prestatore di lavoro non può lavorare da casa, posso metterlo in ferie o permesso?

Se il prestatore di lavoro non può lavorare da casa, è **possibile metterlo in ferie o permesso**, ma prima sarebbe meglio verificare se sia possibile far **fruire ferie e permessi maturati sino al 31 Dicembre 2019**.

In ipotesi di assenza di ferie o permessi residui:

- sarebbe opportuno concordare coi lavoratori o le OO.SS. la fruizione delle **ferie e dei permessi** che matureranno nel corso del 2020;
- **occorre verificare situazioni specifiche e valutare la possibilità di fruire di altri congedi** (ad esempio, ai sensi della L. 104/92).

Q & A

Quali misure alternative a *smart working* o ferie? (1/2)

Per indicazioni pratiche sulle modalità di presentazione della domanda, si veda il Messaggio INPS 23.03.2020, n. 1321

[\[LINK\]](#)

È possibile utilizzare la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cd. "CIGO") o l'Assegno Ordinario*, utilizzando come causale «EMERGENZA COVID-19».

In assenza di diverse prescrizioni, si deve ritenere che la **misura** dovuta sia quella già prevista, vale a dire:

- **80%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale;
- l'importo non può superare lordi:
- **Euro 998,18** per retribuzioni mensili di riferimento per il calcolo del trattamento pari o inferiori a Euro 2.159,48;
- **Euro 1.199,72** per retribuzioni mensili di riferimento per il calcolo del trattamento superiori a Euro 2.159,48.

* È previsto un tetto massima di spesa sino a 338,2 milioni di Euro. Raggiunto tale limite di spesa l'INPS non prenderà più in esame ulteriori domande.

Quali misure alternative a *smart working* o ferie?

È possibile utilizzare la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cd. "CIGO") o l'Assegno Ordinario*, utilizzando come causale «EMERGENZA COVID-19».

Occorre rispettare le procedure di legge? → **NO**

Quando si può domandare? → **Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e comunque entro agosto 2020. NON è prevista alcuna verifica, fatti salvi l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto in via telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.**

A chi spetta? → **Ai lavoratori che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla anzianità di servizio**

Per quanto tempo? → **9 settimane**

Occorre il contributo addizionale? → **NO**

Questo periodo si somma ad eventuali concessioni in corso? → **NO**

* È previsto un tetto massima di spesa sino a 1.347,2 milioni di Euro. Raggiunto tale limite di spesa l'INPS non prenderà più in esame ulteriori domande.

E se la mia impresa è già in cassa integrazione guadagni straordinaria (cd. cigs)?

- **Può essere presentata domanda** di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo **non superiore a 9 settimane, anche** a favore dei **lavoratori già in CIGS** a totale copertura dell'orario di lavoro;
- **La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS***;
- La concessione di CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS;
- I **periodi** di integrazione salariale ordinaria non sono conteggiati ai fini del limite di 24 mesi di durata della precedente concessione ordinaria o straordinaria;
- Inoltre, **NON** è dovuto alcun **contributo addizionale**.

* È previsto un tetto massima di spesa sino a 338,2 milioni di Euro. Raggiunto tale limite di spesa l'INPS non prenderà più in esame ulteriori domande.

E se ho già trattamenti di assegni di solidarietà in corso?

- **Può essere presentata domanda** di concessione dell'assegno ordinario per un periodo **non superiore a 9 settimane** e la concessione può riguardare **anche i medesimi lavoratori** beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- **La concessione della CIGO sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà.**
- Peraltro, i **periodi** in cui vi dovesse essere **coesistenza** tra trattamento straordinario di integrazione salariale e l'assegno di solidarietà **non sono conteggiati ai fini del limite di 24 mesi** di durata della concessione ordinaria o straordinaria.
- Inoltre, **NON** è dovuto alcun **contributo aggiuntivo**.

Come funziona la cassa integrazione in deroga? (1/2)

A chi è rivolta? → **Imprenditori privati, anche agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, cui non si applicano le tutele per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro**

Come? → **Se si occupano più di 5 dipendenti, con accordo – anche raggiunto in via telematica - tra Regioni e Province autonome e OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale**

Per quanto tempo? → **9 settimane**

In assenza di differenti direttive, deve ritenersi che l'indennità sia pari all'**80% della retribuzione**, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola nei limiti ivi previsti.

Esclusioni → **lavoro domestico**

Come funziona la cassa integrazione in deroga? (2/2)

È previsto un tetto di spesa massima sino a **3.293,2** milioni di Euro, ripartito tra Regioni e Province autonome.

Come viene **concessa**? Con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano i fondi necessari vengono trasferiti ai rispettivi fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (art. 44, comma 6ter, D. Lgs. 148/2015).

Fondo di Integrazione Salariale (cd. "FIS")

Per i datori di lavoro che non possono accedere alla CIGO, ma occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Il FIS eroga, inoltre, l'**assegno ordinario** in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti**, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

La **misura** della prestazione, in assenza di disposizioni specifiche, deve ritenersi quella ordinaria: **80%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, è pari a:

- **Euro 998,18** per retribuzioni mensili di riferimento per il calcolo del trattamento pari o inferiori a Euro 2.159,48;
- **Euro 1.199,72** per retribuzioni mensili di riferimento per il calcolo del trattamento superiori a Euro 2.159,48.

(circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20)

Ho i figli a casa e nessuno che possa accudirli: che fare? (1/4)

Dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato con **figli fino a 12 anni** o con figli con **handicap** in situazione di **gravità** (indipendentemente dall'età), potranno richiedere **15 giorni di congedo** con indennità al **50%** della **retribuzione** con **contribuzione figurativa**.

A chi? → **alternativamente a entrambe i genitori per nucleo familiare, per un totale complessivo di 15 giorni, se non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

N.B. Eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 151/01 fruiti durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo in esame con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ho i figli a casa e nessuno che possa accudirli: che fare? (2/4)

Congedo continuativo o frazionato di 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni alternativamente a entrambi i genitori se non vi sia altro genitore beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato o non lavoratore.

- genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **gestione separata** → **indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità, per ciascuna giornata indennizzabile.**
- genitori lavoratori autonomi iscritti all'**INPS** → **indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per ciascuna giornata indennizzabile.**

Ho i figli a casa e nessuno che possa accudirli: che fare? (3/4)

CONGEDO NON RETRIBUITO → per **tutto il periodo** di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza indennità, senza contribuzione figurativa** e con **divieto di licenziamento** e diritto alla **conservazione del posto** di lavoro.

Per chi?

- i **genitori** lavoratori dipendenti del settore privato con **figli** minori, di **età compresa tra i 12 e i 16 anni** (se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore);
- genitori **affidatari**.

**Ho i figli a casa e nessuno che possa accudirli:
che fare? (4/4)**

In alternativa è possibile richiedere un *bonus* per l'acquisto di **servizi** di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di **€ 600**, da utilizzare per un **periodo continuativo o frazionato di 15 giorni**.

Come si domandano il congedo o il *bonus*? → **tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall'INPS indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del *bonus* che si intende utilizzare.**

E' previsto un tetto massima di spesa sino a 1.261,1 milioni di Euro. Raggiunto tale limite di spesa l'INPS non prenderà più in esame ulteriori domande.

**Posso fruire dei permessi
ai sensi della Legge 104/92?**

È possibile fruire dei permessi ai sensi della Legge 104/92.

Anzi, sono incrementati di ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020, coperti da contribuzione figurativa.

Q

&

A

**Il lavoratore può rifiutarsi
di prestare attività lavorativa?**

Il lavoratore NON può rifiutarsi di prestare attività lavorativa.

SE il datore di lavoro ha assunto tutte le precauzioni necessarie per la tutela della salute del lavoratore.

(si veda paragrafo relativo alla salute e sicurezza).

Q & A

I lavoratori autonomi e dello spettacolo?

Indennità *una tantum*, pari a **Euro 600 al mese**, destinata a:

- liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 Febbraio 2020, iscritti alla gestione separata;
- liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 Febbraio 2020, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di rapporto di lavoro o di pensione ;
- lavoratori agricoli a tempo determinato che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di effettiva attività agricola;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non dipendenti, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a Euro 50.000, non titolari di pensione;

Sono **esclusi** i liberi professionisti iscritti a forme previdenziali obbligatorie (ad esempio, avvocati, architetti, ingegneri).

Le singole indennità **non** sono tra loro **cumulabili**.

Le singole indennità **non** concorrono alla **formazione del reddito** e verrà riconosciuta nei limiti di spesa previsti dal Decreto.

I lavoratori pubblici?

- A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, **i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità già esaminati (art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7).**
- **L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.**

I termini di legge per domandare le varie misure di sostegno al reddito decorrono?

NO

SONO PROROGATI di 60 GIORNI:

- i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola, di competenza anno 2019, per gli operai a tempo determinato e indeterminato o figure equiparate è prorogato al 1° Giugno 2020.
- i termini per la presentazioni delle domande di NASpl e DIS-COLL.
- I termini per la presentazione domanda per l'incentivo all'autoimprenditorialità per attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

SONO SOSPESI:

- i termini di decadenza e di prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
- i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Maggio 2020 (dovranno essere pagati entro il 10 Giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi).
- I termini di prescrizione sono sospesi sino al 30 Giugno 2020.

Cosa fare se non ho potuto lavorare perché affetto da Covid 19?

E' istituito un «**Fondo per il reddito di ultima istanza**», istituito a favore di tutti i lavoratori dipendenti o autonomi.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione verranno definiti con uno o più decreti ministeriali da emanare entro 30 giorni dal 17 Marzo 2020.

Q & A

Posso procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo?

NO

I termini per avviare o proseguire procedure di licenziamento collettivo o per procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo sono sospesi per 60 giorni dal 17 Marzo 2020.

Destinatari di tale disposizione sono i lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche: quadri, impiegati e operai assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono **esclusi**: dirigenti, apprendisti (in caso di recesso al termine del periodo formativo), chi ha raggiunto l'età pensionabile, i lavoratori in prova e a tempo determinato (per scadenza del termine).

Sono **consentiti** i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, per giusta causa/giustificato motivo soggettivo, per idoneità fisica sopravvenuta.



Contratti commerciali

UPDATED

CONTRATTI COMMERCIALI

In che modo i provvedimenti ad oggi adottati possono impattare sull'esecuzione dei contratti?

Le misure urgenti adottate per il contenimento del virus potrebbero **incidere sulla capacità delle parti di eseguire o ricevere le prestazioni oggetto dei contratti pendenti.**

I recenti decreti possono costituire un «*factum principis*», **idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento** a condizione che non si tratti di una semplice difficoltà di adempiere dovuta a una temporanea insufficienza patrimoniale.

Al fine di poter invocare la forza maggiore tali provvedimenti devono tuttavia soddisfare tre requisiti:

- **imprevedibilità** al momento della conclusione del contratto;
- **inevitabilità** tale per cui l'impossibilità della prestazione, causata dal provvedimento, non può essere superata dall'ordinaria diligenza;
- **non imputabilità**, nel senso che il provvedimento dell'autorità non deve essere stato causato dal comportamento dell'obbligato.

GLI SCENARI POSSIBILI PER I CONTRATTI PENDENTI SONO:

- 1 Sopravvenuta impossibilità** - definitiva o temporanea - della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.), inclusa l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione da parte del creditore in quanto non più idonea a realizzare l'interesse creditorio;
- 2 Eccessiva onerosità sopravvenuta** di una delle prestazioni, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita (art. 1467 c.c.);
- 3 Applicazione della clausola di forza maggiore**, ove prevista contrattualmente.

N.B. RITARDO O INADEMPIMENTO DEL DEBITORE

Ex art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

CONTRATTI COMMERCIALI

1 Sopravvenuta impossibilità per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.)

IMPOSSIBILITÀ DEFINITIVA

In caso di impossibilità definitiva della prestazione:

- il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.);
- la sua obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.);
- il contratto si risolve di diritto senza necessità dell'intervento del giudice, salvo contestazioni (art. 1463 c.c.).

Per effetto della risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione:

- non può richiedere la controprestazione;
- è tenuta a restituire la prestazione eventualmente ricevuta (art. 1463 c.c.).

IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA

In caso di impossibilità temporanea della prestazione:

- il debitore, finché l'impossibilità perdura, non è responsabile per il ritardo nell'adempimento e l'obbligazione non si estingue;
 - il contratto rimane in essere tra le parti ma l'obbligo della prestazione è sospeso.
- l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla:
 - il contratto si risolve di diritto.

CONTRATTI COMMERCIALI

2 Eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni (art. 1467 c.c.)

- Il concetto di “**eccessiva onerosità**” non è stato specificamente definito dal legislatore. La giurisprudenza e la dottrina ritengono che debba essere accertato tramite il ricorso a criteri rigorosamente oggettivi. Non deve essere confusa con una mera difficoltà di adempimento.
- L'eccessiva onerosità riguarda esclusivamente avvenimenti successivi alla stipula del contratto che siano:
 - **straordinari** che non si ripetono con frequenza e con regolarità nel tempo;
 - **imprevedibili** di cui non si conoscono gli effetti, secondo il criterio dell'uomo comune.
- **Tali devono considerarsi sia i provvedimenti urgenti emanati dal Governo sia l'emergenza sanitaria in sé.**
- Condizione necessaria è l'**alterazione dell'equilibrio contrattuale** e l'imposizione in capo all'obbligato di un **sacrificio economico che eccede la normale alea** del contratto (da valutarsi caso per caso).
- Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa:
 - **la parte tenuta all'adempimento può domandare la risoluzione del contratto;**
 - **la parte non onerata ha il potere di paralizzare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto** (es. riduzione del prezzo). Tale offerta dovrà essere improntata alla cooperazione e alla buona fede tra i contraenti, preservando l'interesse reciproco.

Può trovare applicazione questo istituto?

- Nell'ordinamento italiano **NON** vi è una norma che definisca in modo esplicito il concetto di **forza maggiore**.
- Secondo la giurisprudenza la forza maggiore deve presentarsi come **un impedimento allo svolgimento di una certa azione**, tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente e **NON** deve essere imputabile in alcun modo all'agente.
- La forza maggiore è **assoluta** e, quindi, non vincibile o superabile. **NON** può considerarsi forza maggiore quella situazione che avrebbe potuto essere superata con diligenza e impegno.
- Tra gli eventi riconducibili alla categoria giuridica della forza maggiore rientrano le epidemie, le decisioni delle autorità sanitarie e i provvedimenti di urgenza, in quanto fenomeni **imprevedibili, sopravvenuti ed esterni alla volontà delle parti**.

POSSIBILI SOLUZIONI (DA ANALIZZARE E VALUTARE CASO PER CASO)

- Qualora il contratto **contenga una clausola di forza maggiore** si seguono le disposizioni contrattuali. La parte soggiace all'onere di notificare all'altra il verificarsi dell'evento, manifestando la propria volontà di:
 - **sospendere la prestazione**, soluzione indicata nei contratti internazionali di durata e nei casi in cui la situazione sia incerta o l'impedimento solo temporaneo;
 - **rinegoziare il contratto**, tipico strumento per ricondurre ad equilibrio le prestazioni o per adeguare il contratto alla nuova realtà;
 - **risolvere il contratto**, rimedio generalmente previsto nei casi in cui risulti impossibile la prestazione.
- Qualora il contratto **non contenga una clausola di forza maggiore** si applicheranno le norme generali in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta.

La fattispecie della forza maggiore a livello internazionale

A livello internazionale la nozione e la disciplina della forza maggiore sono delineate in diverse fonti:

- la **Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili del 1980** individua, all'art. 79, co 1, tre caratteristiche principali affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:
 - l'**estraneità dell'accadimento** dalla sfera di controllo dell'obbligato;
 - la **non prevedibilità dell'evento** al momento della stipulazione del contratto;
 - l'**insormontabilità del fatto** impedente o dei suoi esiti;
- la Camera di Commercio Internazionale ha elaborato due clausole standard di forza maggiore:
 - **ICC Force Majeure Clause 2003**, la quale, oltre a richiamare le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna indica una **lista di eventi** il cui insorgere comporta l'applicazione della clausola di forza maggiore.

Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, cicloni, terremoti;

- **ICC Hardship Clause 2003**, la quale prevede che in presenza dei presupposti dell'*hardship* – da intendersi l'eccessiva onerosità causata da un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti – **le parti siano tenute a rinegoziare i termini del contratto** e, se non trovano un accordo, **la parte che invoca la clausola può risolvere il contratto**. La clausola non prevede la facoltà di chiedere al giudice di adattare il contratto.

Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono:

- **UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts** (art. 7.1.7);
- **Principles of European Contract Law** (art. 8.108).

CONTRATTI COMMERCIALI

Attestazioni camerali in merito alla sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza COVID-19.

Circolare del MISE del 25 marzo 2020

In data 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico («MISE») preso atto:

- della necessità, contenuta nei contratti di fornitura con l'estero, di produrre attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni;
- che l'impossibilità di presentare tali attestazioni, a supporto dell'esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali nonché la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti;

ha diramato a Unioncamere, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Associazioni di categoria un' apposita Circolare per concedere la possibilità agli Enti Camerali di **rilasciare**, su richiesta della singola impresa, **attestazioni camerali** in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

Contenuto delle attestazioni camerali

- La dichiarazione, su richiesta dell'impresa, sarà rilasciata, quale **documento a supporto del commercio internazionale**, al fine di attestare lo stato di emergenza, le restrizioni imposte dalla legge e la **sussistenza di cause di forza maggiore**.
- La dichiarazione **servirà ad attestare**, da parte delle Camere di commercio, di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma **di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali** precedentemente assunti **per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale**.
- Unioncamere provvederà a diffondere presso le Camere di commercio uno schema di dichiarazione in lingua inglese da utilizzare per la finalità elencate.



Contratti di locazione ad uso commerciale

UPDATED

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Cosa cambia con il Dpcm 11 marzo 2020?

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione:

- i. delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel provvedimento, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione;
- ii. delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto;
- iii. delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri estetisti).

Ferma restando l'applicazione delle misure restrittive già in atto in tutto il territorio.

NOVITÀ

- Rispetto ai precedenti decreti emessi dal Governo, sono aumentate le attività coinvolte dal provvedimento di sospensione dell'esercizio.
- È stata disposta la chiusura delle "medie e grandi strutture" di vendita nonché degli esercizi commerciali sia presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, sia esterni (esercizi commerciali di vicinato).
- Vi è un divieto assoluto di esercizio di alcune attività commerciali (i.e. bar, ristoranti, attività commerciali al dettaglio).
- **Non è più possibile un esercizio parziale dell'attività commerciale** (ad esempio, nelle fasce orarie consentite, i.e. fino alle 18).

N.B. CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (Per maggiori indicazioni, cfr. "Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese").

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Cosa cambia con i nuovi provvedimenti adottati?

Fermo restando quanto previsto dal Dpcm 11 marzo 2020, il nuovo Dpcm 22 marzo 2020 **ha previsto ulteriori restrizioni**, in particolare la sospensione:

- i. di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al decreto, e successive modifiche, (rimanendo ferma la possibilità di proseguire l'attività se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile);
- ii. degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizi e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Resta ferma l'applicazione delle misure restrittive già in atto in tutto il territorio.

NOVITÀ

- Rispetto ai precedenti decreti emessi dal Governo, sono aumentate le attività coinvolte dal provvedimento di sospensione dell'esercizio e restano fermi i divieti già esaminati.
- Introduce un elenco tassativo delle attività che possono continuare ad operare (individuate attraverso **i codici ATECO**) e la possibilità di modificare l'elenco con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze: **con il D.M. 25 marzo 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha sostituito l'elenco dei codici ATECO.**
- Restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'Allegato A del decreto, **PREVIA comunicazione al Prefetto della provincia** ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
- Ai sensi del **Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19**, le misure restrittive adottate con i Dpcm sono state confermate e prorogate per 10 giorni. Inoltre, il Decreto Legge elenca le misure che possono essere adottate con ulteriori Dpcm e/o da parte delle Regioni (per quanto di loro competenza), su parti o sull'intero territorio nazionale, per periodi non superiori a 30 giorni e fino al 31 luglio 2020.

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

È possibile sospendere il pagamento dei canoni di locazione?

I provvedimenti adottati **NON prevedono**, ad oggi, misure in merito alla sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione degli immobili adibiti allo svolgimento delle attività sospese.

Di regola, ai sensi della normativa in materia di locazione, al conduttore **NON** è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una **riduzione o una diminuzione del godimento del bene**.

- La sospensione del pagamento potrebbe essere possibile **SOLO** se:
 - i. nel contratto di locazione dell'immobile vi è espressa indicazione della specifica attività che deve essere svolta nel locale tale da influire sulla determinazione del canone di locazione (previsione raramente inserita);
 - ii. nel contratto è espressamente prevista una clausola *ad hoc* che preveda la facoltà del conduttore di non provvedere al pagamento del canone nel caso di mancato godimento del bene (quindi per sospensione dell'esercizio commerciale svolto nel locale locato).

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Quali altri rimedi si possono prospettare?

A) Recesso dal contratto di locazione per gravi motivi, ai sensi dell'art. 27, co. 8 della Legge 392/1978

- L'art. 27 co 8 prevede «*Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata*».
- Per «**gravi motivi**» si intende fatti estranei alla volontà del medesimo, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e devono essere tali da rendergli gravosa la sua prosecuzione.
- Il recesso può avvenire in qualsiasi momento, previo preavviso di 6 mesi.
- La Legge 392/1978 è *lex specialis* rispetto alla disciplina del codice civile.

B) Esclusione della responsabilità del conduttore per ritardo nell'adempimento (del pagamento del canone) dovuto a temporanea impossibilità sopravvenuta

- Il codice non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui l'obbligazione trae origine.
- È necessaria una valutazione delle circostanze del caso concreto nonché una valutazione sulla base di quanto previsto contrattualmente tra le parti.

C) Eventuale riduzione del canone per mancato godimento

In caso di mancato godimento del bene per oltre 1/6 della durata locazione, o, in ogni caso, per oltre 20 giorni.

D) Riduzione del canone proporzionato all'entità del mancato godimento in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 c.c..

E)

Applicazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.



Contratti di appalto

CONTRATTI DI APPALTO

Quali sono i rimedi nei contratti di appalto a seguito del Dpcm 11 marzo 2020?

Si potrebbero prospettare, a titolo esemplificativo, i seguenti rimedi:

A) qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare aumento/diminuzione superiore a 1/10 del prezzo, le parti possono chiedere una revisione del prezzo.

- È necessaria la variazione del costo dei materiali o della mano d'opera che abbia carattere di imprevedibilità e che sia superiore a 1/10 del prezzo.
- Le parti hanno il diritto all'aggiornamento del prezzo, **NON** alla risoluzione del contratto.
- È fatta salva la facoltà delle parti di escluderne l'applicazione o modificare la disciplina contrattualmente.
- In tema di appalto, l'art. 1664 c.c. presenta carattere speciale rispetto all'eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.).

B) Ritardo nell'adempimento delle prestazioni non imputabile al debitore previste dal contratto di appalto

- Il debitore non è responsabile dei danni che la controparte possa subire per un ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuto a un'oggettiva impossibilità temporanea.
- Il carattere definitivo o transitorio dell'impossibilità non è valutabile in maniera assoluta, ma va valutato caso per caso, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto e agli interessi delle parti.

CONTRATTI DI APPALTO

Quali sono i rimedi nei contratti di appalto a seguito del Dpcm 11 marzo 2020?

C) Rifiuto del committente di ricevere la prestazione per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della stessa:

→ risoluzione del contratto

- È configurabile qualora sia divenuto impossibile l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa da parte del creditore.
- L'impossibilità **NON** deve essere imputabile al creditore.
- L'interesse del creditore a ricevere la prestazione deve essere venuto meno e non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto.
- L'obbligazione si estingue, il contratto si risolve e si attivano i rimedi restitutori.

Resta ferma la necessità di una valutazione delle circostanze che caratterizzano il caso concreto nonché della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dei rimedi prospettati.

CONTRATTI DI APPALTO

Caso pratico e possibili rimedi

La Società Alfa ha sottoscritto un contratto di appalto con la Società Beta commissionandole la costruzione di un'opera in occasione dei Campionati Europei di Calcio in programma per giugno 2020.

Alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso, pare inevitabile la revoca della manifestazione in programma e il possibile spostamento della stessa, probabilmente nel 2021.

La Società Alfa si trova quindi ad aver commissionato un'opera in vista di Euro 2020, elemento che costituiva **la finalità essenziale conseguita dal contratto**.

Nel caso di specie, Alfa potrebbe rifiutarsi di ricevere la prestazione **per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione** della stessa da parte di Alfa, **senza che tale impossibilità sia imputabile ad Alfa**. L'impossibilità nel caso di specie è infatti dovuta alla revoca della manifestazione sportiva.

L'interesse di Alfa a ricevere la prestazione è venuto meno, incidendo sulla possibilità di fruire della prestazione e non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto.

Il contratto con Beta verrebbe quindi risolto e le prestazioni, ove già effettuate, dovranno essere restituite.

In tale ipotesi ricade su Beta il rischio del mancato adempimento delle obbligazioni assunte da Alfa.

MORRI
ROSSETTI

STUDIO LEGALE
E TRIBUTARIO

TMT - Contratti di telefonia

CONTRATTI NEL SETTORE TMT

Rilevanza dei servizi forniti alla luce delle misure introdotte dal Dpcm 11 marzo 2020

I contratti nel settore TMT in particolare i contratti che prevedono la fornitura di servizi di **telefonia**, **televisivi**, di **comunicazione elettronica** e di **internet** possono assumere un ruolo importante nella gestione dell'emergenza epidemiologica.

Alla luce delle disposizioni previste nel nuovo Dpcm 11 marzo 2020, tra le misure indicate per contenere l'espansione del virus, vi è l'adozione da parte delle imprese di **modalità di lavoro agile** per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ne deriva:

- un maggiore utilizzo dei servizi forniti (in particolare, servizi internet e di telecomunicazioni);
- una maggiore necessità che tali servizi siano forniti in modo efficiente e tempestivo;
- una maggiore attenzione di consumatori e aziende ai costi derivanti dalla fornitura di tali servizi.

Normativa di riferimento maggiormente rilevante:

A) a tutela di utenti, persone fisiche e giuridiche:

- Decreto Legge 259/2003 e successive modifiche (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
- Decreto Legge 7/2007, n. 7, denominato "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito con modificazioni dalla Legge 40/2007 e successivamente modificato e integrato dalla Legge 124/2017.

B) in aggiunta, a tutela del solo consumatore:

- Decreto Legge 206/2005 e successive modifiche (Codice del Consumo).

CONTRATTI NEL SETTORE TMT

Caso pratico e possibili rimedi

La Società di medie dimensioni Alfa ha sottoscritto per adesione alcuni contratti aventi ad oggetto servizi di adsl, risorse vpdc, risorse cloud e simili, con Beta, operatore di servizi di primaria rilevanza a livello nazionale.

Alfa, nel rispetto delle disposizioni previste dal Dpcm 11 marzo 2020, ha disposto che tutti i suoi lavoratori dipendenti utilizzassero la modalità di lavoro agile, attraverso le apparecchiature dalla stessa fornite.

Gli uffici presso i quali opera Alfa sono ad oggi chiusi e Alfa non sta usufruendo dei servizi forniti da Beta. L'attività di Alfa è parzialmente bloccata in quanto la stessa opera in un settore tra i più colpiti dai recenti provvedimenti restrittivi.

Quali sono i rimedi a disposizione di Alfa?

Nel caso di specie, Alfa potrebbe:

- **recedere** dal contratto; e/o
- **trasferire le utenze** presso altro operatore

SENZA vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore (l'operatore è tenuto a fornire all'utente l'indicazione precisa dei costi di recesso), con un obbligo di preavviso non superiore a trenta giorni (ex art. 1, co. 3 L. 40/2007 e modificato da L. 124/2017).

NON si ravvisa la possibilità per Alfa di chiedere la sospensione dei pagamenti dei servizi dei quali non usufruisce per motivi alla stessa non imputabili.

Occorre in ogni caso valutare quanto previsto nel contratto di servizi, in particolare se vi è stata la negoziazione di alcune clausole tali da fare venir meno la natura di «contratto per adesione».




Circolazione merci

UPDATED

CIRCOLAZIONE MERCI

Vi sono limitazioni alla circolazione di merci e beni?

A seguito dell'adozione dei Dpcm dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti («MIT») - in linea con quanto espresso dal Ministro degli Interni, dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Capo della Protezione Civile - con una nota rilasciata in data 8 marzo 2020, ha chiarito che



- 1 NON ci sono limitazioni per il trasporto delle merci.** Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale;
- 2 NON sono previste limitazioni** al transito e all'attività di **carico e scarico delle merci**, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai provvedimenti;
- 3** Il trasporto delle merci è considerato come **un'esigenza lavorativa**: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci **conservando a bordo i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative.**
- 4** Gli operatori del settore della logistica possono continuare a muoversi all'interno e all'esterno dei territori limitati, **conservando a bordo i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative.**

CIRCOLAZIONE MERCI

I recenti Dpcm hanno previsto delle nuove limitazioni alla circolazione di merci e beni?

Nonostante le recenti misure relative alla limitazione della libertà di movimento degli individui:

1 il Dpcm 11 marzo 2020 **NON** pone diverse misure restrittive in merito alla circolazione e al trasporto di beni e merci, anche transfrontalieri. Inoltre, il MIT sta lavorando per garantire il ripristino della circolazione transfrontaliera delle merci, ove limitato da altri Stati. Resta fermo quanto previsto in merito alle **misure da implementare per il contenimento del COVID-19**, ove applicabili, quali:

- adozione di modalità di lavoro agile (nel caso di specie, per i dipendenti che non siano trasportatori e/o corrieri);
- sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (ad esempio, dotazione dei dispositivi di protezione individuale);
- sanificazione dei luoghi di lavoro.

2 Anche il Dpcm 22 marzo 2020 **NON** ha inserito limitazioni alla circolazione di beni e merci. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett e) «è sempre consentita l'attività di produzione, **trasporto**, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza».

N.B. POSSIBILITA' DI DISPORRE MISURE RESTRITTIVE

Ai sensi del nuovo Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, è fatta salva la possibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali **la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di merci**, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea.

CIRCOLAZIONE MERCI

Disposizioni recenti nell'ambito della circolazione di merci e beni

L'importanza strategica del settore dei trasporti e della logistica è ampiamente riconosciuta e i seguenti provvedimenti forniscono utili indicazioni agli operatori:

- 1 **“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica”** adottato dal MIT in data 20 marzo 2020 e condiviso con le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica («**Protocollo**»), costituisce un *addendum* al Protocollo condiviso da Governo e Parti sociali del 14 marzo 2020;
- 2 **“Linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali”** pubblicate dalla Commissione Europea in data 16 marzo 2020 e volte a chiedere agli Stati membri di evitare misure che possano compromettere l'integrità del mercato unico delle merci, in particolare delle catene di approvvigionamento.

Disposizioni del Protocollo nell'ambito dell'autotrasporto merci:

- Sanificazione e igienizzazione mezzi di trasporto nei modi e nelle forme prescritte dalle Circolari del Ministero della Salute e dell'ISS;
- Utilizzo da parte degli autisti di guanti e mascherine («DPI»). Se sprovvisto di DPI, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico, purché l'autista rimanga a bordo del mezzo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
- Ogni operazione di carico/scarico e di consegna deve avvenire **SENZA** contatti diretti o nel rispetto della distanza di un metro. Le consegne possono avvenire **SENZA** la firma di avvenuta consegna;
- Agli operatori **NON** è consentito l'accesso agli uffici delle aziende clienti, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati;
- Se possibile e compatibilmente con l'organizzazione aziendale occorre (i) implementare un piano di turnazione dipendenti dedicati a spedizioni e carico/scarico (ii) diminuire i contatti e (iii) creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

CIRCOLAZIONE MERCI

Caso pratico e possibili rimedi

La Società Alfa, operante nel settore della logistica, ha quale principale cliente Beta, una famosa azienda multinazionale specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica.

Alfa consegna i mobili forniti da Beta ai clienti finali, conservandoli nel proprio magazzino fino al momento della consegna e, in questo periodo di emergenza, Beta ha continuato a fornire ad Alfa i beni da consegnare.

Alfa si ritrova nell'impossibilità di consegnare le merci ai clienti finali: le consegne programmate sono state posticipate o annullate dai clienti finali, preoccupati di poter contrarre il virus accogliendo in casa il personale della società Alfa.

I magazzini di Alfa sono quindi pieni e Alfa rischia di dover supportare maggiori costi per garantire spazi adeguati a contenere tutti i prodotti.

Nel caso di specie, Alfa potrebbe:

- chiedere la risoluzione del contratto per **eccessiva onerosità sopravvenuta** in quanto (i) gli avvenimenti sono da ritenersi imprevedibili e straordinari; (ii) vi è alterazione dell'equilibrio contrattuale; e (iii) vi è l'imposizione in capo all'obbligato di un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto. Beta avrà la facoltà di modificare equamente le condizioni del contratto (es. riduzione del prezzo). Tale offerta dovrà essere improntata alla cooperazione e alla buona fede tra i contraenti, preservando l'interesse reciproco.
- trovarsi nell'**impossibilità temporanea** di adempiere alla prestazione, tale per cui il ritardo che ne deriva non sarà imputabile ad Alfa e l'obbligazione non si estingue. Il contratto rimane in essere tra le parti ma l'obbligo di adempiere alla prestazione è sospeso. L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, Alfa non può più essere ritenuta obbligata a eseguire la prestazione, ovvero Beta non ha più interesse a conseguirla.



Finanza d'impresa

UPDATED

FINANZA D'IMPRESA

Misure straordinarie a sostegno delle imprese

Tra le prime misure urgenti a sostegno delle imprese si è intervenuto su:

- **Fondo di garanzia PMI (MEDIOCREDITO). Per la durata di 9 mesi si applicano le seguenti misure:**
 - La garanzia è concessa a titolo gratuito;
 - **L'importo massimo** garantito per singola impresa è pari a **€ 5 milioni**;
 - per interventi di garanzia diretta **la copertura è pari all'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento** e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 €;
 - per le operazioni di riassicurazione **la percentuale di copertura massima è pari al 90% dell'importo garantito** dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima del 80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 €;
- È ammessa la **rinegoziazione** del debito esistente con **erogazione di ulteriore credito di almeno il 10%** del debito residuo in aggiunta al debito esistente;
- **Estensione della garanzia del fondo**, ove già accordata la sospensione di pagamento delle rate a causa di effetti connessi all'epidemia COVID-19;
- La garanzia per investimenti nel settore alberghiero e immobiliare **con durata di almeno 10 anni** e di **importo superiore a 500.000 € è cumulabile con altre garanzie**;
- Possibilità di elevazione della garanzia del fondo su specifici portafogli di finanziamento verso imprese colpite dal COVID-19 appartenenti a specifici settori;
- La garanzia per nuovi finanziamenti a 18 mesi fino a 3.000 € erogati da banche a favore di imprenditori individuali, artisti o professionisti e' pari al 80% in via diretta e al 90% in riassicurazione;
- **Proroga per tre mesi di tutti i termini** riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo;

FINANZA D'IMPRESA

Misure straordinarie a sostegno delle imprese

Moratoria per le esposizioni debitorie delle imprese danneggiate dall'epidemia COVID-19

- **Le misure hanno per oggetto:**

- **Irrevocabilità delle aperture di credito** a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio, o se superiori, alla data del 17 marzo, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **fino al 30 settembre 2020**;
- **Proroga** della scadenza dei **prestiti** non rateali fino al **30 settembre 2020**.
- **Sospensione** delle rate per i **mutui, altri finanziamenti e canoni leasing** fino al **30 settembre 2020**. L'impresa può richiedere il rimborso della sola quota capitale o dell'intera rata;

- **Chi può accedere alle misure?**

- **Le PMI:** imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure con il totale di bilancio annuo che non superi i 43 milioni di euro;

- **I lavoratori autonomi titolari di P.Iva** (tra i quali rientrano i professionisti e le ditte individuali);
- Si precisa che l'applicabilità delle misure elencate è **riservata alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla data del 17 marzo 2020**;

- **Modalità di accesso alle agevolazioni**

- Coloro i quali intendano accedere alle misure devono inviare una **specifico comunicazione** alla propria banca o intermediario finanziario, in cui indicano che intendono avvalersi delle misure appena elencate e autocertificano di essere soggetti a **temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19**.

→ Si comunica che i nostri professionisti hanno già predisposto dei modelli di richiesta e sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

FINANZA D'IMPRESA

Misure straordinarie a sostegno delle imprese

- **Credito d'imposta su crediti inesigibili**
 - Nell'ambito di cessioni a titolo oneroso di crediti inesigibili effettuate entro il 31-12-2020, è prevista la possibilità per il cedente di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate relative a: *i*) perdite fiscali non ancora dedotte dal reddito imponibile e *ii*) eccedenze per Aiuto alla crescita Economica (ACE) non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione;
 - La trasformazione in credito d'imposta non può eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro.
- **Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) delle banche poste in liquidazione**
 - all'azionista e all'obbligazionista può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo **del 40% dell'indennizzo deliberato.**
- **Finanziamenti per l'internazionalizzazione (Fondo 349/81)**
 - Possono essere sospesi fino al 31-12-2020 i pagamenti delle rate dei finanziamenti concessi dal Mediocredito.
- **Liquidità alle imprese**
 - Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di riduzione del fatturato, concederà alle imprese liquidità tramite banche, e le esposizioni assunte da questa potranno essere garantite dallo Stato fino ad un massimo dell'80% del totale dell'esposizione.

FINANZA D'IMPRESA

Misure straordinarie a sostegno delle imprese

- **Diritti camerali**
(per le imprese nei territori della «zona rossa»)
 - sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i **diritti camerali annuali**;
 - Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 **le sanzioni amministrative**;
 - tali pagamenti saranno dovuti entro il 31 maggio 2020;
- **Polizze assicurative**
(per le imprese nei territori della «zona rossa»)
 - sono sospesi i **pagamenti delle rate delle polizze vita, nuzialità e natalità** scadenti tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020;
 - I versamenti per le polizze assicurative dovranno essere **effettuati entro il 31 maggio 2020 o ratealmente entro il 31 dicembre 2020**;
 - La sospensione dai pagamenti non riguarda i contratti assicurativi stipulati durante il periodo di sospensione.
- **Sospensione dei pagamenti delle utenze**
(per le imprese nei territori della «zona rossa»)
 - **Sono sospesi fino al 30 aprile 2020** i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, con riferimento ai settori dell'energia, dell'acqua, del gas, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - L'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti disciplinerà, **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore del decreto le modalità di rateizzazione delle fatture oggetto di sospensione;
 - La sospensione del canone di abbonamento per le radioaudizioni **avviene senza l'applicazione di sanzioni e interessi**.
- **Contenimento dei costi dei confidi per le PMI**
 - I contributi annui e le altre somme corrisposte sono **deducibili** dai contributi previsti a favore dei confidi;

FINANZA D'IMPRESA

Misure straordinarie a sostegno delle imprese

• Mutui agevolati

- Le imprese beneficiarie dei mutui concessi da Invitalia, con sede o unità locale nella «zona rossa» possono beneficiare di **un moratoria di 12 mesi sulle rate a scadere il 31 dicembre 2020**;
- La moratoria può essere richiesta anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, purché il relativo credito non risulti iscritto a ruolo o non siano già incardinati contenziosi per il recupero dello stesso;
- La domanda di moratoria, che può comprendere anche transazioni già perfezionate **deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto**.

• Misure per il credito all'esportazione

- Il Ministero dell'economia e delle finanze è **autorizzato a rilasciare garanzia** a favore di SACE S.p.A. per operazioni nel settore crocieristico.

• Fondo di solidarietà mutui ipotecari per l'acquisto della «prima casa», c.d. «Fondo Gasparrini»

Per la durata di 9 mesi si applicano le seguenti misure:

- Estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di attivare il Fondo e **sospendere fino a 18 mesi il pagamento delle rate di mutui ipotecari** a seguito del rilascio di una autocertificazione che dichiari di aver registrato un **calo del fatturato superiore al 33%**;
- Possibilità da parte del Fondo del pagamento degli interessi compensativi **nella misura pari al 50%, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari**.
- **Non è necessaria la presentazione di una dichiarazione ISEE per l'accesso al fondo**.

• Procedure di allerta introdotte dal Codice della Crisi d'impresa

- **Gli obblighi di segnalazione previsti per gli organi di controllo e per i creditori pubblici qualificati per tutte le imprese operano a decorrere dal 15 febbraio 2021**.



Società e Mercati finanziari

UPDATED

BILANCIO 2019

Assemblee di approvazione nel contesto emergenziale

L'art. 106 del decreto legge introduce disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a **facilitare lo svolgimento delle assemblee** nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, tra le quali il più recente divieto rivolto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, previsto dal DPCM 22.03.2020.

La norma, valida per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data - se successiva - fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Le **assemblee per approvazione del bilancio 2019**, in deroga a quanto previsto dal codice civile e dallo statuto sociale, possono essere **convocate entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Le modalità di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione possono essere adottate anche per le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale, anche in assenza di apposita previsione statutaria.

Informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2019

Si ricorda che, come previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, la nota integrativa e la relazione sulla gestione devono contenere informazioni di carattere economico e finanziario riferite a fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Tali indicazioni devono illustrare, per quanto possibile, i rischi aziendali e la possibile evoluzione della gestione.

BILANCIO 2019

Assemblee di approvazione nel contesto emergenziale

INTERVENTO E VOTO

- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**;
- **l'assemblea può svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** senza che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, purché sia garantita: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

VOTO IN FORMA SCRITTA

- è prevista una deroga per le **società a responsabilità limitata** che possono sempre consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

SOCIETÀ QUOTATE

- Le società con azioni quotate su **mercati regolamentati** o su **sistemi multilaterali di negoziazione** - come ad esempio AIM Italia - nonché quelle con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, possono prevedere nell'avviso di convocazione delle assemblee **ordinarie o straordinarie**, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il **rappresentante designato**, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe, in via esclusivamente digitale;
- si tratta di un soggetto al quale i soci possono conferire, **entro la fine del secondo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- il **modulo di delega contenente le istruzioni di voto** dovrà essere messo a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della società, contestualmente all'avviso di convocazione.

MERCATI FINANZIARI

Le raccomandazioni dell'ESMA

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), insieme alle autorità nazionali competenti, **sta monitorando attentamente la situazione in vista del continuo impatto dell'epidemia di COVID-19 sui mercati finanziari dell'Unione europea (UE).**

Lo scorso 11 marzo 2020, l'ESMA ha formulato, tra le altre, le seguenti **raccomandazioni** relative agli emittenti quotati:

a) Informativa al mercato

Gli emittenti dovrebbero comunicare al più presto qualsiasi informazione significativa rilevante riguardante gli impatti del COVID-19 sui *fundamentals*, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria dell'emittente, quando tali informazioni siano pertinenti e significative, in conformità con gli obblighi di trasparenza previsti ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR).

b) Informativa finanziaria

Gli emittenti dovrebbero fornire trasparenza sugli impatti reali e potenziali del COVID-19, per quanto possibile sulla base di una valutazione sia qualitativa che quantitativa delle loro attività commerciali, della loro situazione finanziaria e dei risultati economici nella loro relazione finanziaria di fine anno 2019, se questi non sono stati ancora finalizzati o altrimenti nelle loro relazioni finanziarie infrannuali.

In attesa di provvedimenti della CONSOB, si segnala che analoghe prescrizioni sono state pubblicate dall'autorità francese AMF, che ha invitato gli emittenti a comunicare al mercato, senza indugio, qualsiasi conoscenza circa un impatto significativo degli sviluppi del virus COVID-19 sulle attività, sulle *performances* o sulle prospettive degli stessi.

MERCATI FINANZIARI

Gli interventi della CONSOB

In data 17 marzo 2020, al fine di contenere la volatilità dei mercati finanziari e rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società quotate italiane, la Consob ha adottato le seguenti delibere.

Delibera n. 21304 – Riduzione delle soglie rilevanti

La delibera prevede, per un periodo di tempo di **tre mesi decorrenti dal 18 marzo 2020** - con esclusivo riferimento alle partecipazioni societarie detenute nelle 48 società quotate ivi elencate – le seguenti soglie inferiori ed ulteriori a quelle attualmente previste in materia di partecipazioni rilevanti all'art. 120 comma 2 del TUF, al superamento delle quali sorge il relativo obbligo di comunicazione:

- l'1% del capitale sociale per le società quotate diverse dalle PMI e
- il 3% per le PMI.

Coloro i quali detengono alla data di adozione della delibera una partecipazione superiore alle soglie individuate sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB entro 10 giorni lavorativi.

Delibera n. 21303 – Divieto di vendite allo scoperto

La delibera impone, per un periodo di tempo di **tre mesi decorrenti dal 18 marzo 2020, il divieto** a carico di tutti gli operatori di mercato ad esclusione dei *market makers*, **di assumere o incrementare posizioni nette corte** in relazione alle azioni negoziate su MTA individuate nell'Allegato 1 della medesima delibera.

Il divieto non si applica:

- alle negoziazioni di strumenti finanziari sugli indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell'Allegato 1, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell'indice;
- alle posizioni nette corte create o incrementate per finalità di copertura della componente azionaria di obbligazioni convertibili o di diritti di opzione acquistate precedentemente.



Proprietà Industriale

UPDATED

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sospensione dei termini per le scadenze relative a marchi, brevetti e *design*

Le disposizioni del decreto dell'11 marzo della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico sono state ampliate dal D. Legge «Cura Italia»: sono quindi **sospese fino al 15 aprile tutte le scadenze per adempimenti previsti dal Codice della Proprietà Industriale ("CPI")**, come il deposito di domande e i rinnovi.

Sono inoltre ora sospesi anche i termini del procedimento di opposizione alla registrazione di nuove domande di marchio marchi, di cui all'art. 176 del CPI, cioè il termine per il deposito dell'opposizione, della lettera d'incarico da parte dell'opponente, della memoria con i motivi dell'opposizione e della documentazione a supporto.

QUANDO RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI?

I termini riprenderanno a decorrere per la parte residua dopo questa data.

TITOLI IN SCADENZA

I titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; resta fermo che, dopo la predetta data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguire il mantenimento in vita o rinnovo con pagamenti da eseguire entro il 30 giugno 2020.

COSA FARE DOPO LA SOSPENSIONE DEL TERMINE?

Una volta terminato il periodo di sospensione, l'interessato è tenuto a precisare, nel campo "nota depositante" del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del decreto.



Pubblica Amministrazione

UPDATED

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le misure amministrative

LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

- **Cosa sono le misure di contenimento?**

Il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, ha introdotto una serie di misure che possono essere adottate dalle competenti Autorità, allo scopo di contenere l'epidemia da COVID-19.

Trattasi di misure, più o meno, restrittive delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite (libertà di circolazione, della libera iniziativa economica, diritto all'istruzione, ecc.).

Ma anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma, 1 del D.L. n. 6/2020, "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19" (art. 2 del D.L. n. 6/2020).

Da ultimo con D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 è stato disposto un riordino delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

- **Chi sono le Autorità che possono adottare misure di contenimento?**

Il Ministro della salute, il Presidente della Regione o il Sindaco territorialmente competenti (art. 3, comma 1, del D.L. n. 6/2020).

Al Prefetto spetta invece il compito di dare esecuzione alle misure di contenimento.

- **Le misure nello specifico adottate dal Governo sono quelle disposte dai seguenti decreti:**

- a) il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020;
- b) il D.P.C.M. dell'1 marzo 2020;
- c) il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- d) il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020;
- e) il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- f) il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
- g) il D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Procedimento amministrativo

PROROGA DEI TERMINI

- **Procedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 9, D.L. 2 marzo 2020, n. 9)**

Sono **sospesi per 30 giorni** a decorrere dal 2 marzo 2020:

- **i procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni**, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza **in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri;**
- **i procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;**

- **i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti**, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- **Proroga validità del documento di riconoscimento**

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da PP. AA., scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo 2020 è **prorogata al 31 agosto 2020**.

- **Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18)**

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Procedimento amministrativo

I suddetti atti, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**.

- **Eccezioni:**

- **Validità del documento di riconoscimento**

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

- **Validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati**

Le proroghe non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 e dei DD.LL. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

- **Sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (art. 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18)**

Tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente **sono sospesi fino al 15 aprile 2020**.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti

PROROGA DEI TERMINI

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

CONTRATTI DI FORNITURA DELLA P.A.

Fornitura di personal computer portatili e tablet alla P.A.
(art. 18, D.L. 2 marzo 2020, n. 9).

I quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

Nel caso di recesso dell'aggiudicatario o nel caso in cui il suddetto incremento di quantitativi non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle PP.AA., nonché degli organismi di diritto, Consip S.p.A. è autorizzata sino al 30 settembre 2020:

- allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
- allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione.

FORNITURA DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE ASSISTITA (art. 12, D.L. 9 marzo 2020, n. 14).

Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con procedure in deroga al D.lgs. n. 50/2016, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

POTERE DI REQUISIZIONE

Requisizioni in uso o in proprietà di beni mobili (art. 6, commi 1-6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la **requisizione in uso o in proprietà**, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Vengono requisiti in uso solo beni mobili che possono essere restituiti nello stato in cui sono stati requisiti.

Tutti gli altri beni sono requisiti in proprietà.

Durata della requisizione in uso di beni mobili:

- può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogato lo stato di emergenza;
- non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene

Se, entro la scadenza di detto termine, il bene non è restituito al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

Indennità di requisizione di beni mobili:

- È contestuale all'apprensione dei beni requisiti;
- in caso di requisizione in proprietà, è pari al 100% del valore corrente di mercato che il bene requisito aveva alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle successive variazioni dei prezzi;
- in caso di requisizione in uso, è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a 1/60 del valore calcolato per la requisizione in proprietà;
- se non altrimenti indicato sul relativo decreto, è provvisoriamente liquidata per i mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dello stato di emergenza, comunque nel limite massimo di 6 mesi;
- può essere prolungata.

In caso di prolungamento:

la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso.

In caso di rifiuto del proprietario a riceverla:

essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Poteri della Pubblica Autorità

Requisizioni in uso di beni immobili (art. 6, commi 7-10, D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

Il Prefetto può disporre, con proprio decreto, la **requisizione in uso** dei seguenti beni immobili:

- strutture alberghiere;
- beni immobili idonei a ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Durata della requisizione in uso :

- può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogato lo stato di emergenza;
- se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Poteri della Pubblica Autorità

Indennità di requisizione in uso di beni immobili:

- È contestuale all'apprensione dei beni requisiti;
- è liquidata nella misura dello 0,42% del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di immobili analoghi, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione;
- se non altrimenti indicato sul relativo decreto, è provvisoriamente liquidata per i mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dello stato di emergenza;

In caso di prolungamento: la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato.

In caso di rifiuto del proprietario a riceverla: essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

In ogni caso di contestazione: non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione.

L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento introdotte ai sensi del D.L. del 25 marzo 2020, n.19

È previsto il pagamento di una somma pecuniaria compresa tra i 400 e i 3.000 euro.

- **In caso di violazione delle misure di contenimento mediante l'utilizzo di un veicolo:**

le sanzioni sono aumentate fino a 1/3.

- **In caso di mancato rispetto:**

- della chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- della limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;
- (p) sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, che non siano svolti a distanza: degli istituti per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione superiore e di alta formazione, comprese le università, dei corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie;

- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio;
- delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti;
- limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali;
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati,

si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle sopraelencate violazioni, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

- **In caso di reiterata violazione della medesima misura di contenimento:**

la **sanzione amministrativa è raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima.



Autori e referenti

La redazione di questo documento è frutto di uno **sforzo corale** che ha coinvolto **più di venti professionisti e i relativi Dipartimenti**, che, sotto il **coordinamento e la supervisione dell'Avv. Stefano Morri**, hanno cercato di rispondere in ottica multidisciplinare alle numerose domande sollevate dal vigente stato emergenziale. Per un supporto specialistico abbiamo ricevuto il contributo anche di partner esterni: Gesam (consulenti del lavoro) e Advantio (esperti IT e cybersecurity). Qui di seguito riportiamo i referenti di ogni area del diritto trattata nel presente dossier.

Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese

Dott. D. A. Rossetti [\[mail\]](#) e Dott.ssa R. De Pirro [\[mail\]](#)

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Avv. F. Rubino [\[mail\]](#)

Privacy

Avv. C. Impalà [\[mail\]](#)

Continuità operativa e Sicurezza delle informazioni (con Advantio Srl)

Avv. Carlo Impalà [\[mail\]](#), Dott. A. Raeli [\[mail\]](#), Dott. G. Franco [\[mail\]](#)

Gestione dei rapporti di lavoro (con Gesam Srl)

Avv. G. Osnago Gadda [\[mail\]](#) e Dott. M. Pagani [\[mail\]](#) - Gesam Srl

Contrattualistica

Avv. C. Cengia [\[mail\]](#), Avv. C. Impalà [\[mail\]](#) e Avv. A. Di Alberto [\[mail\]](#)

Circolazione Merci

Avv. C. Cengia [\[mail\]](#), Avv. C. Impalà [\[mail\]](#) e Avv. A. Di Alberto [\[mail\]](#)

Finanza d'impresa

Dott. F. Garofoli [\[mail\]](#)

Società e Mercati Finanziari

Avv. C. Cengia [\[mail\]](#)

Proprietà industriale

Avv. F. Minio [\[mail\]](#)

Pubblica Amministrazione

Avv. S. Di Mauro [\[mail\]](#)



MORRI
ROSSETTI

Morri Rossetti e Associati

**Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T: +39 02 7607971**

**Info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it**